

Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG (ERGO), Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS n°I.00071

Prodotto: Assivia Annuale Multiviaggio AVX21A

DIP del prodotto Assivia Annuale Multiviaggio aggiornato all'01/01/2021. Il presente DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili nei documenti contrattuali. Pertanto la invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).

Le prestazioni e le coperture operano in base al tipo di **prodotto** e alla **tariffa** che Lei sceglie.

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto è un'assicurazione di viaggio annuale per viaggi all'estero che ha lo scopo di tutelareLa rispetto alle Spese Mediche, alla necessità di Assistenza Sanitaria in viaggio, all'Interruzione del Soggiorno, agli Infortuni Personali, al Ritardo nel Viaggio, alla Mancata Partenza, alla Cancellazione del Viaggio, alla Responsabilità Civile verso Terzi, alle Spese Legali, ai problemi al Bagaglio, alle Franchigie dell'Autonoleggio.



Che cosa è assicurato?

Questa polizza copre un numero illimitato di viaggi all'estero di durata massima di 31 giorni ciascuno, compiuti nell'arco di 12 mesi.

Spese Mediche

✓ Lei è assicurato per le spese dovute a cure necessarie e improcrastinabili a seguito di malattia acuta o imprevedibile o infortunio occorsi all'estero, ambulanza, ricovero e intervento chirurgico, trattamenti ambulatoriali e diagnostici, farmaci prescritti in loco, cure dentistiche urgenti.

Massimale: fino ad € 8 milioni.

Massimale per cure dentistiche urgenti: € 400.

Assistenza Sanitaria in viaggio

✓ Lei è assicurato in caso di ricovero ospedaliero, trasporto/rientro sanitario previo consenso medico, necessità di prolungamento del soggiorno a seguito di grave malattia o infortunio, spese sostenute da un parente o compagno di viaggio per riaccompagnarLa o assisterLa su richiesta del medico, rimpatrio con un assistente medico, rimpatrio della salma, ricerca salvataggio e recupero, garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere.

a. Massimale per Trasferimento Ospedaliero: Illimitato.

b. Massimale per Rientro Sanitario: Illimitato.

c. Massimale per Prolungamento soggiorno: Illimitato.

d. Massimale per Viaggio di un Familiare: € 1.000 spese di alloggio; biglietto di viaggio illimitato.

e. Massimale per Rimpatrio con assistente medico: Illimitato.

f. - Rimpatrio della salma: Illimitato.

- Sepoltura all'estero: € 2.600.

g. Massimale per Ricerca, Salvataggio e Recupero: fino ad € 5.000.

h. Massimale per Garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere: fino a € 8 milioni.

Interruzione Soggiorno

✓ Lei è assicurato se deve interrompere il soggiorno a seguito di infortunio o malattia grave oppure di malattia grave imprevedibile o morte imprevedibile di un parente prossimo residente in Italia.

✓ Le vengono rimborsati i costi dei servizi turistici non utilizzati e i costi di ritorno anticipato

Massimale: fino a € 2.000.

Infortuni Personali

✓ Lei è assicurato in caso di infortunio accidentale, violento ed esterno che Le causa nei successivi 12 mesi invalidità permanente o morte.

Massimale: fino a € 40.000 per invalidità permanente ed € 10.000 per morte.

Ritardo nel Viaggio, Mancata Partenza, Facoltà di Cancellazione del Viaggio (inclusa nel livello Elite)

✓ Lei è assicurato in caso di ritardo nel viaggio superiore alle 8 ore dovuto a manifestazioni sindacali o condizioni ambientali avverse o guasti ai mezzi pubblici utilizzati preventivamente prenotati.

Massimale: € 100

✓ Lei è assicurato in caso di mancata partenza dovuta al ritardo causato da incidenti o guasti ai mezzi di



Che cosa non è assicurato?

✗ Malattie terminali diagnosticate prima della stipula, malattie preesistenti e malattie croniche.

✗ Patologie in fase acuta prima della partenza e viaggi intrapresi contro il parere medico.

✗ Viaggi per trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi, eliminazione o correzione di difetti e malformazioni fisiche preesistenti alla stipula della polizza, visite mediche prevedibili o già programmate.

✗ Malattie mentali, stati d'ansia, stress, depressione, disturbi psichici, nevrosi, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura.

✗ Intossicazioni, malattie ed infortuni da abuso di alcolici, psicofarmaci e da uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti, cause ed eventi non adeguatamente documentati.

✗ Malattie legate alla gravidanza oltre la 26ª settimana di gestazione e al puerperio, minaccia d'aborto per incuria o dolo da parte dell'assicurato, interruzione volontaria della gravidanza, parto (anche se prematuro), parto in viaggio (il neonato di parto prematuro non è coperto da assicurazione).

✗ Trapianto/espianto di organi.

✗ Sport invernali e attività pericolose, malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose, malattie e infortuni conseguenza di attività sportive professionali, agonistiche o dilettantistiche o di partecipazione a gare.

✗ Missioni/viaggi di lavoro con attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'uso di strumenti e macchinari meccanici o industriali.

✗ Viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, equipaggiamenti o qualsiasi merce destinata a soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.

✗ Condotte illecite o dolose (compiute e tentate) o caratterizzate da incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato.

✗ Safari non turistici, safari a piedi, caccia, possesso di armi e munizioni anche se provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.

✗ Viaggi in paesi sotto embargo, sanzioni internazionali o zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o in situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.

✗ Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati, atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo con ordigni nucleari, chimici o biologici.

trasporto mentre raggiungeva il luogo designato per la partenza

Massimale: fino a € 2.000

✓ Lei ha facoltà di cancellare il viaggio se prima di partire dall'Italia il ritardo supera le 24 ore.

Massimale: Fino a € 2.000.

Responsabilità Civile verso Terzi

✓ Lei è assicurato se ha provocato lesioni personali, morte e danni a persone o proprietà.

Massimale: fino ad € 250.000.

Massimale USA/Canada: consulti attentamente la documentazione informativa.

Rimborso delle Spese Legali (inclusa nel livello Elite)

✓ Lei è assicurato per costi e spese legali in procedimenti intentati per risarcimento a seguito di Infortuni o Morte dell'Assicurato

Massimale: fino ad € 10.000.

Bagaglio e Bagaglio consegnato in ritardo

✓ Lei è assicurato e riceverà un indennizzo in caso di furto e danneggiamento del bagaglio e dei suoi effetti personali. Garanzia inclusa nel livello Plus/Elite.

Massimale: fino ad € 2.000.

✓ Nel caso in cui la ritardata consegna del Suo bagaglio superi le 12 ore durante il viaggio di andata Lei avrà un indennizzo per acquistare beni di 1° necessità. Garanzia inclusa nel livello Elite.

Massimale: fino ad € 200.

Cancellazione del viaggio

✓ Lei è assicurato in caso di Cancellazione del Viaggio a seguito di malattia o infortunio imprevedibile grave o morte imprevedibile, danni materiali straordinari e imprevedibili all'abitazione che necessitano della presenza dell'interessato, convocazione davanti al tribunale penale o nomina a giudice popolare.

Massimale: fino ad € 2.000 annui.

Rimborso Franchigia Autonoleggio (inclusa nel livello Elite)

✓ Lei è assicurato per la franchigia che l'assicurazione dell'autonoleggio applica a seguito di danneggiamento in incidente, vandalismo, incendio, furto, guasto, spese di traino.

Massimale: fino ad € 3.000 per contratto di autonoleggio.

Esenzione Franchigia (opzionale)

✓ Lei rimuove tutte le Franchigie presenti, ove previste, tranne che sulla garanzia Cancellazione Viaggio.

Le garanzie operano in funzione della tariffa scelta: Legga quindi con attenzione l'intera documentazione informativa per essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture.

✗ Eventi legati a fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o a contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o a qualsiasi danno ambientale.

✗ Catastrofi naturali.

✗ Quarantena e/o pandemia (dichiarata dall'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità). Si precisa che l'esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese Mediche, Cancellazione e Interruzione Viaggio relative a infezione da Covid-19 contratta dall'Assicurato o Parente Prossimo dell'assicurato.

✗ Qualsiasi richiesta di indennizzo se la sottoscrizione della copertura assicurativa avviene quando ci si trova già in viaggio.

✗ Qualsiasi richiesta di indennizzo per Cancellazione viaggio dovuta ad eventi di cui si era a conoscenza al momento della prenotazione.

Questa lista di esclusioni ha solo valore di esempio: la invitiamo quindi a consultare attentamente l'intera documentazione informativa.



Ci sono limiti di copertura?

! La copertura non opera se non versa il premio.

! Lei non può stipulare l'assicurazione se non è residente o domiciliato in Italia; se non ha capacità giuridica; se ha compiuto 76 anni.

! La copertura non opera per la parte di singolo viaggio che eccede i 31 giorni consecutivi.

! La copertura non opera per viaggi effettuati in Italia.

! Le coperture elencate nella sezione „Che cosa è assicurato” potrebbero essere limitate o non operare in presenza di circostanze elencate come „Esclusioni”. Sono previste esclusioni comuni che si applicano a tutte le coperture; esclusioni specifiche che si applicano solo a singole coperture.

! Copertura Cancellazione Viaggio: non opera in caso di fallimento o inadempienza contrattuale da parte del vettore o organizzatore del viaggio.

! Copertura Esenzione Franchigia: non opera rispetto alla Garanzia Cancellazione Viaggio.

! Copertura Franchigia Autonoleggio: la copertura è operante se l'assicurato ha tra i 21 ed i 69 anni.

Ciascuna garanzia prevede delle limitazioni della copertura: consulti attentamente la documentazione informativa per essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi a ciascuna copertura.



Dove vale la copertura?

Le garanzie della Polizza sono valide per viaggi all'estero verso la destinazione o le destinazioni da lei selezionate.



Che obblighi ho?

Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare Assivia di variazioni del rischio, contattare la centrale operativa in caso di emergenza medica in viaggio, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se le viene richiesta, fornire le informazioni e la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare Assivia se ha sottoscritto un'altra copertura assicurativa omologa a questa, conservare la documentazione di polizza.



Quando e come devo pagare?

Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento avviene con carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia inizia alla data e all'ora riportate sul certificato di polizza e termina al rientro al domicilio o residenza in Italia.

La garanzia Cancellazione Viaggio ha inizio dal momento in cui è stato pagato il premio corretto e scade all'inizio del viaggio di andata con l'utilizzo del primo servizio o in ogni caso al raggiungimento del luogo di soggiorno.



Come posso disdire la polizza?

Qualora la presente assicurazione non soddisfi le esigenze dell'assicurato, questi potrà comunicare ad Assivia la propria dichiarazione di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza ed anteriormente all'inizio del viaggio prenotato dall'Assicurato. Il diritto di recesso non potrà essere esercitato qualora vi siano circostanze che possano dare origine ad una richiesta di indennizzo.

Assicurazione Viaggi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Ergo Reiseversicherung AG

Intermediario: Travelassist S.r.l.

Prodotto: Assivia Individuale e Famiglia e Annuale Multiviaggio AVX21A

DIP aggiuntivo Assivia aggiornato all'01/01/2021. Il presente DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ERGO REISEVERSICHERUNG AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Pola 9 - 20124 Milano; tel +39.02.76.41.66.52; sito internet: www.ergoassicurazioneviaggi.it; PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it

ERGO REISEVERSICHERUNG

- Ragione Sociale: ERGO Reiseversicherung AG (di seguito "ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI").
- Sede Legale: Germania, Thomas-Dehler Straße, 81669 München.
- Autorità di Controllo: Autorità Tedesca BAFIN.

La Rappresentanza Generale per l'Italia

- Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI"), Via Pola 9 - 20124 Milano; Tel.: +39.02.76.41.66.52; Sito Internet: www.ergoassicurazioneviaggi.it; PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it
- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell'Albo delle Imprese istituito presso l'IVASS al n. 1.00071.

La situazione Patrimoniale al 31/12/2019 (ERGO REISEVERSICHERUNG AG)

- Patrimonio netto: € 62,8 Mln di cui, Capitale Sociale: € 26,5 Mln e Riserve Patrimoniali: € 36,3 Mln.
- Requisito patrimoniale di solvibilità: € 71,86 Mln
- Requisito patrimoniale minimo: € 18,93 Mln, fondi propri ammissibili alla copertura: € 90,31 Mln
- Indice di solvibilità (solvency ratio): 159%

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: www.ergo-reiseversicherung.de.

Il Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.



Che cosa è assicurato?

La presente polizza è proposta in versione "Individuale", in versione "Famiglia" e "Annuale Multiviaggio".

Polizza Individuale: valida per un unico viaggio con durata massima di 365 giorni, il limite d'età assicurabile è di 75 anni compiuti.

Polizza Famiglia: destinata ai nuclei familiari costituiti da uno o entrambi i genitori di età massima pari o inferiore a 65 anni che viaggiano con un numero illimitato di figli di età pari o inferiore ai 17 anni.

Polizza Annuale Multiviaggio: destinata a chi ha necessità di copertura per più viaggi all'estero nel corso dell'anno, purché ogni singolo viaggio sia di durata inferiore a 31 giorni.

Qui di seguito trova le garanzie previste dalla polizza.

Garanzia A - Spese Mediche (Estero)

Spese ospedaliere e chirurgiche

- La presente copertura opera in caso di malattia acuta e imprevedibile o infortunio dell'Assicurato incorsi al di fuori dell'Italia.
- la Società risarcirà, secondo i massimali e i criteri di liquidazione previsti, le spese qui di seguito elencate, autorizzate e approvate dalla Centrale Operativa per cure necessarie e non procrastinabili
 - ambulanza;
 - ricovero in istituto di cura incluso intervento chirurgico;
 - trattamenti ambulatoriali (visite mediche ambulatoriali, accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio), purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati;
 - farmaci prescritti dal medico curante in loco, purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati;
 - cure dentistiche urgenti al solo scopo di indurre un effetto analgesico immediato.

Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	€ 1.000.000	€ 5.000.000	€ 8.000.000
Numero di viaggi consentiti	1	1	1
Durata Massima del viaggio	365 giorni	365 giorni	365 giorni
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale	⊗	€ 5.000.000 (max annuo)	€ 8.000.000 (max annuo)
Numero di viaggi consentiti	⊗	Illimitati	Illimitati
Durata Massima del viaggio	⊗	31 giorni	31 giorni

Sottolimito per cure dentistiche urgenti all'estero: € 400; per la polizza Annuale Multiviaggio il massimale è da intendersi per anno.

Garanzia B – Assistenza nelle emergenze sanitarie

La Società fornisce Assistenza 24 ore su 24 tramite la Centrale Operativa Euro-Center Holding SE per le seguenti prestazioni:

a) Trasferimento Ospedaliero - Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale	⊗	Illimitato	Illimitato

La Centrale Operativa si riserva il diritto di trasferire l'Assicurato dall'istituto di cura in cui è ricoverato ad un altro istituto di cura specializzato (il quale potrebbe essere localizzato in un altro Stato) ed individuerà a suo insindacabile giudizio il mezzo di trasporto più idoneo per raggiungerlo in base al luogo in cui si trova l'Assicurato ed alle sue condizioni fisiche.

b) Rientro sanitario - Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale	⊗	Illimitato	Illimitato

La Centrale Operativa organizza il rientro sanitario dell'Assicurato al luogo di residenza o al più vicino istituto di cura idoneo. La Centrale Operativa individua il mezzo di trasporto più idoneo a suo insindacabile giudizio.

c) Prolungamento soggiorno - Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale	⊗	Illimitato	Illimitato

La Società paga all'Assicurato il costo aggiuntivo per il soggiorno, dietro presentazione delle ricevute di pagamento dei servizi utilizzati dall'Assicurato, se non è possibile trasportare l'Assicurato a causa di un infortunio o di una grave malattia occorsi durante il viaggio, la polizza si estenderà automaticamente senza costi aggiuntivi fino alla data di rientro in Italia concordata.

d) Viaggio di un familiare - Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	Illimitato (Biglietto di viaggio) € 1.000 (Spese di alloggio)	Illimitato (Biglietto di viaggio) € 1.000 (Spese di alloggio)	Illimitato (Biglietto di viaggio) € 1.000 (Spese di alloggio)
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale	⊗	Illimitato (Biglietto di viaggio) € 1.000 (Spese di alloggio)	Illimitato (Biglietto di viaggio) € 1.000 (Spese di alloggio)

La Società rimborsa le spese sostenute da un parente prossimo o un compagno di viaggio, il quale, su richiesta del medico e autorizzato dalla Società vi assista o vi riaccompagna al Vostro Domicilio. La Società mette a disposizione di un familiare, un biglietto A/R in classe economica per raggiungere l'Assicurato per assisterlo o riaccompagnarlo al domicilio. In caso di Prolungamento soggiorno dell'Assicurato la Società rimborserà il costo di un nuovo biglietto di rientro posticipato in classe economica o il costo per la modifica della data di rientro del biglietto originario (qualora questa sia possibile) per un solo compagno di viaggio. Verranno inoltre rimborsate le spese di alloggio del compagno di viaggio o del parente prossimo fino al massimale totale di €1.000.

e) Rimpatrio con un assistente medico - Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale	⊗	Illimitato	Illimitato

La Società si fa carico delle spese per un assistente medico qualificato su richiesta del medico, e autorizzate dalla Società per riaccompagnare l'assicurato al proprio domicilio.

f) Rimpatrio della salma/Sepoltura all'estero - Massimali (validi per tutti i prodotti):

Rimpatrio della salma	Classic	Plus	Elite
Massimale	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Sepoltura all'estero			
Massimale	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600

Se l'Assicurato decede durante il viaggio, la Centrale Operativa, su richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare il rimpatrio della salma in Italia secondo le norme internazionali in materia e ne sostiene i costi necessari; provvede altresì, se richiesto, alla sepoltura all'estero, nel Paese dove è avvenuto il decesso.

g) Ricerca, Salvataggio e Recupero - Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale	⊗	€ 5.000	€ 5.000

La Società sostiene i costi di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero dell'Assicurato in seguito ad infortunio.

h) Garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere - Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	€ 1.000.000	€ 5.000.000	€ 8.000.000
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite

Massimale	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 5.000.000 (max annuo)	€ 8.000.000 (max annuo)
------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

La Centrale Operativa, se lo ritiene necessario, garantisce alla struttura sanitaria il pagamento delle spese ospedaliere.

Garanzia C – Interruzione soggiorno

Interruzione soggiorno – Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 750	€ 2.000
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 750	€ 2.000

La Società rimborsa i ragionevoli costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno anticipato, in classe turistica, e il costo dei servizi turistici non utilizzati, se il viaggio non potrà essere completato a causa di:

- infortunio o malattia grave di entità tale da giustificare l'interruzione del viaggio;
- malattia grave imprevedibile o morte imprevedibile di un parente prossimo nel caso in cui il parente prossimo risieda in Italia.

Garanzia D – Infortuni personali

a) Invalità Permanente – Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 10.000	€ 40.000
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 10.000	€ 40.000

b) Morte – Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 5.000	€ 10.000
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 5.000	€ 10.000

L'assicurazione copre in caso di infortunio accidentale, violento ed esterno che causa invalidità permanente dell'Assicurato nei 12 mesi successivi all'evento o morte.

Garanzia E – Ritardo nel viaggio – Mancata partenza

a) Ritardo nel viaggio – Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 100
Ritardo di 8 ore complete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 30
Dopo ogni successiva fascia completa di 12 ore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 20
Oltre 24 ore di ritardo: facoltà di cancellazione del viaggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 2.000
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 100
Ritardo di 8 ore complete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 30
Dopo ogni successiva fascia completa di 12 ore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 20
Oltre 24 ore di ritardo: facoltà di cancellazione del viaggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 2.000

La Società rimborsa, secondo i massimali previsti nella tabella soprastante, nel caso in cui l'ora di arrivo internazionale del viaggio di Andata/Ritorno viene ritardata di oltre 8 ore rispetto a quella riportata sul biglietto o a quella stabilita nell'itinerario stabilito dal Tour Operator o Agente di Viaggio, per una delle seguenti cause:

- sciopero o controversia a livello sindacale di cui l'Assicurato non era a conoscenza prima della data di partenza;
- condizioni ambientali avverse con conseguenze sull'orario del trasporto pubblico programmato, che è stato oggetto di Prenotazione Anticipata;
- guasto/rottura di trasporti pubblici a motore, treni, aerei o imbarcazioni, che sono stati oggetto di Prenotazione Anticipata, avvenuti dopo la data di inizio della copertura assicurativa.

Cancellazione del viaggio (facoltativa): in caso di ritardo superiore alle 24 ore si ha la facoltà di annullare il viaggio e richiedere il rimborso delle spese di viaggio non recuperabili e delle penali dovute per l'alloggio o altre spese prepagate in Italia prima della partenza.

b) Mancata partenza – Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale Italia ed Europa	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 500	€ 1.000
Massimale Mondo	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.000	€ 2.000
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale Italia ed Europa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.000
Massimale Mondo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 2.000

La Società rimborsa il costo necessariamente e ragionevolmente sostenuto per l'acquisto di un altro biglietto di viaggio la cui partenza deve avvenire entro 7 giorni dalla data di partenza originariamente prevista quando l'Assicurato non si presenta al punto di partenza internazionale a causa di incidenti o guasti elettrici o meccanici al mezzo di trasporto con il quale viaggiava in occasione:

- del viaggio diretto verso il punto di partenza internazionale prima dell'inizio del viaggio di andata dall'Italia;
- del viaggio diretto verso il punto di partenza internazionale prima dell'inizio del viaggio di ritorno verso l'Italia.

Garanzia F – Responsabilità civile verso terzi

Responsabilità civile – Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale	⊗	€ 250.000	€ 250.000

La Società indennizza l'assicurato per tutte le somme pagabili di cui potrà essere civilmente responsabile a titolo personale per fatti avvenuti durante il Periodo di Assicurazione che hanno provocato:

- Lesioni fisiche o morte di qualsiasi persona che non sia membro della famiglia dell'Assicurato, Compagni di Viaggio o persone alle dipendenze dell'Assicurato.

- Danni a proprietà:

- a. che non appartiene all'Assicurato, o
- b. lasciata in custodia o controllata dall'Assicurato o da un membro della famiglia dell'Assicurato o da un Compagno di Viaggio.

Garanzia G – Spese legali

Spese legali – Massimali:

Spese legali	Classic	Plus	Elite
Massimale	⊗	⊗	€ 10.000

La Società indennizza i costi e le spese legali sostenuti dall'Assicurato, o dai suoi rappresentanti legali in occasione di procedimenti legali portati avanti dall'Assicurato per risarcimento e/o danni scaturiti da infortunio o morte dell'Assicurato, durante il periodo di assicurazione.

Garanzia H – Bagaglio – Ritardata consegna del bagaglio

Bagaglio personale – Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Bagaglio personale			
Massimale	⊗	€ 1.000	€ 2.000
a) Per articolo/Totale oggetti di valore	⊗	€ 200/€ 300	€ 300/€ 400
b) Attrezzatura sportiva	⊗	€ 300	€ 300
c) Documenti di viaggio/Passaporto	⊗	⊗	€ 500
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale		€ 1.000	€ 2.000
a) Per articolo/Totale oggetti di valore	⊗	€ 200/€ 300	€ 300/€ 400
b) Attrezzatura sportiva	⊗	€ 300	€ 300
c) Documenti di viaggio/Passaporto	⊗	⊗	€ 500

La Società indennizza l'Assicurato per:

- smarrimento o danneggiamento da parte del vettore del Bagaglio Personale, del suo contenuto o dell'Attrezzatura Sportiva;
- furto, scippo o rapina del bagaglio personale, guardaroba ed effetti personali di proprietà dell'Assicurato.

Bagaglio consegnato in ritardo – Massimali:

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale	⊗	€ 100	€ 200
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale	⊗	⊗	€ 200

La Società indennizza l'Assicurato per acquisti di beni di prima necessità nel caso in cui l'Assicurato, durante il viaggio di andata, a causa di ritardo o destinazione sbagliata nella consegna da parte di vettori aerei, di autobus o ferroviari, sia temporaneamente sprovvisto del bagaglio personale per un periodo superiore a 12 ore dal momento di arrivo a destinazione.

Garanzia I – Cancellazione viaggio

Cancellazione viaggio – Massimali: € 10.000 per pratica di viaggio

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale per persona	⊗	€ 750	€ 2.000
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale per persona	⊗	€ 750	€ 2.000

La Società indennizza l'Assicurato per tutte le spese di viaggio che ha pagato o si è impegnato a pagare prima della data di partenza del viaggio e che non può recuperare in relazione alla parte del viaggio che è costretto a cancellare a seguito di:

- a. morte dell'Assicurato o persona collegata all'Assicurato;
- b. malattia o infortunio imprevedibili di gravità tale da comportare l'impossibilità di viaggiare, dell'Assicurato o persona collegata all'Assicurato;
- c. danneggiamento della abitazione privata di proprietà o relativamente alla quale l'Assicurato è titolare di un diritto reale o personale di godimento a causa di incendio, esplosione, tempesta, fulmine, allagamento, a condizione che siano danni ingenti o che sia richiesta la presenza dell'Assicurato in ordine all'accertamento o al chiarimento dei fatti e/o danni.
- d. citazione o convocazione dell'Assicurato avanti il tribunale penale o convocazione in qualità di giudice popolare.

Garanzia J – Rimborso franchigia autonoleggio

Rimborso franchigia autonoleggio – Massimali per contratto di autonoleggio

Individuale e Famiglia	Classic	Plus	Elite
Massimale (per contratto di autonoleggio)	⊗	⊗	€ 3.000
Annuale Multiviaggio		Plus	Elite
Massimale (per contratto di autonoleggio)	⊗	⊗	€ 3.000 (max annuo)

La Società indennizza l'Assicurato per la franchigia applicata dall'assicurazione della Società di Autonoleggio qualora si verifichi uno dei seguenti Eventi al veicolo a noleggio:

- a. danneggiamento in seguito ad incidente (inclusi i danni a cristalli, pneumatici e sottoscocca);
- b. atti di vandalismo o incendio;

- c. furto o guasto meccanico;
 d. spese di traino dovute al danneggiamento in seguito ad incidente, atto di vandalismo, incendio o guasto meccanico.

Esenzione franchigia (garanzia opzionale a pagamento)

Esenzione franchigia: disponibile per tutti i prodotti (individuale, famiglia, annuale)

Esenzione franchigia (opzionale)	Classic	Plus	Elite
Disponibilità	✔	✔	✔



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- a. malattie preesistenti, cioè malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti anteriori alla data di inizio della copertura e note all'Assicurato;
 b. patologie in fase acuta sorte prima della partenza e viaggi intrapresi contro il parere medico;
 c. viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici, visite mediche oggettivamente prevedibili e/o programmate; acquisto di protesi dentarie, ortopediche o apparecchi terapeutici;
 d. malattia terminale diagnosticata prima della stipula della polizza assicurativa;
 e. malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, Terrorismo, incidente aereo).
 f. intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti, cause ed eventi non adeguatamente documentati;
 g. parto, parto prematuro e puerperio. Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione; minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'Assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza o parto durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da Assicurazione);
 h. eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza.
 i. espianto e/o trapianto di organi;
 j. sport invernali e attività sportive pericolose: alpinismo con scalate di rocce, accesso ai ghiacciai; trekking (al di sopra dei 4000 metri); arrampicata indoor e outdoor; salti dal trampolino con sci; guida e uso di guidoslitte/bob, moto d'acqua/jetski e quad; tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un aereo autorizzato; corse e gare automobilistiche, rally, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e prove; immersione senza attrezzatura di sicurezza, speleologia, pugilato, canyoning, canoa e kayak superiori al 2° grado, rafting superiore al 4° grado, sci nautico; equitazione, caccia e tiro, hockey, football americano, rugby, bungee jumping, parapendio, sci, snowboard, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme; atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, agonistico o dilettantistico (comprese le relative prove ed allenamenti).
 k. i safari non turistici, safari a piedi e safari di caccia;
 l. comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
 m. guerra (anche civile, dichiarata o meno), scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, sabotaggio e vandalismo, dirottamento, Atti di Terrorismo Nucleare, Chimico, Biologico. Terrorismo che non preveda l'uso, il rilascio o la minaccia di qualsiasi tipo di arma nucleare, chimica o biologica, è coperto sotto le Garanzie A - Spese Mediche e B - Assistenza nelle Emergenze Sanitarie purché l'Assicurato non abbia preso parte a queste attività terroristiche né abbia esercitato un'azione cospirativa per la realizzazione delle stesse. In caso di copertura, il massimale previsto, relativo ad un singolo sinistro o a più sinistri derivanti da Terrorismo o da una serie di eventi legati a Terrorismo che si susseguono nel corso di 72 ore è di € 1.000.000 in totale.
 n. Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.
 o. Missioni/viaggi di lavoro con attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'uso di strumenti e macchinari meccanici o industriali;
 p. Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni;
 q. Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
 r. chiunque riceve o è in lista d'attesa per ricevere trattamenti in ospedale o casa di cura;
 s. richieste non denunciate direttamente e per iscritto a sinistri@travelassist.it entro i termini previsti nelle singole Garanzie delle Condizioni Particolari;
 t. Quarantena e/o pandemia (dichiarata dall'OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Si precisa che l'esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese Mediche, Cancellazione e Interruzione Viaggio relative a infezione da Covid-19 contratta dall'Assicurato o da un Parente Prossimo dell'Assicurato.
 u. perdita, distruzione o danno causati direttamente dalle onde d'urto provenienti da velivoli e altri dispositivi aerei che viaggiano a velocità sonica o supersonica;
 v. qualsiasi danno causato da catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
 w. qualsiasi richiesta di indennizzo se la sottoscrizione della copertura assicurativa avviene quando ci si trova già in viaggio e/o durante il viaggio oggetto della copertura, salvo in caso di estensione della copertura concessa in buona fede;
 x. spese telefoniche sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa.
 y. qualsiasi Evento sorto a seguito della mancanza da parte di un vettore nel garantire qualsiasi parte di un viaggio prenotato (incluso il caso di overbooking);
 z. viaggi in Paesi sotto embargo, sanzioni internazionali o zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o in situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommosse, legge marziale, usurpazione del potere;
 aa. qualsiasi richiesta di indennizzo per Cancellazione Viaggio a causa di eventi per i quali diventa impossibile intraprendere il viaggio, di cui si era a conoscenza al momento della prenotazione.
 bb. tasse, incluse le tasse aeroportuali e premi assicurativi, costi di gestione pratica, di transazione informatica e visti;
 cc. qualsiasi richiesta di indennizzo per Cancellazione Viaggio se causata da fallimento o inadempimento contrattuale da parte del vettore o organizzatore del viaggio (compagnia aerea, tour operator, ecc.);



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture previste da questo prodotto assicurativo sono applicate limitazioni (oltre alle esclusioni della sezione "Che cosa NON è assicurato?")

Il presente prodotto non può essere venduto:

- A copertura di viaggi che non partono dall'Italia.
- Dopo la partenza per il viaggio.
- A copertura di un viaggio diverso da quello specifico descritto nel documento assicurativo.
- A soggetti che non siano in possesso del biglietto di rientro in Italia prima della data di partenza.

La polizza dev'essere stipulata per l'intera durata del viaggio.

La copertura non opera se la garanzia non è prevista nel prodotto acquistato o se non è stato pagato il relativo premio.

Limitazioni specifiche:

Polizza Individuale:

- Stipulata esclusivamente da persone domiciliate o residenti in Italia.

- Et  massima: 75 anni compiuti.
- Applicabile a un singolo viaggio con durata massima di 365 giorni.

Polizza Famiglia:

- Esclusivamente nuclei familiari con genitori e figli.
- Stipulata esclusivamente da persone domiciliate o residenti in Italia.
- Et  massima: genitori di et  non superiore a 65 anni, figli inferiori o pari a 17 anni di et .
- Applicabile a un singolo viaggio con durata massima di 365 giorni.

Polizza Annuale Multiviaggio Plus ed Elite:

- La copertura opera per un numero illimitato di viaggi durante l'anno, ma ogni viaggio deve avere una durata massima di 31 giorni consecutivi.
- La copertura non opera per viaggi effettuati in Italia.
- La copertura Annuale Multiviaggio, se applicata alla Famiglia non opera se tutti i componenti della famiglia nominati in polizza non viaggiano insieme.
- Il limite cumulativo per tutte le prestazioni Spese Mediche e Cancellazione Viaggio   uguale al massimale.

Clausola "Zone di Guerra"

Qualora il luogo di destinazione dell'Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilit , guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorch  avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, in caso l'Assicurato sia gi  partito, quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con la Centrale Operativa e adoperarsi per evacuare il paese entro 10 giorni dalla dichiarazione di "Zona di guerra". Oltre tale termine, la polizza decade.

Clausola Sanzioni ed Embargo

La presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l'adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio   garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.

Garanzia A - Spese Mediche

Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto di ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell'Assicurato con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.

Franchigia:   80.

Limitazioni specifiche:

- la garanzia opera esclusivamente per cure necessarie e non procrastinabili in caso di malattia o infortunio occorsi all'Assicurato all'estero. Il presente contratto assicurativo non   un'assicurazione medica privata.
- la garanzia non opera in caso di inadempimento degli obblighi previsti in polizza in caso di sinistro.

Esclusioni specifiche per la garanzia spese mediche (in aggiunta a quelle elencate nella sezione "Che cosa NON   assicurato?"):

- cure che costituiscono lo scopo del viaggio;
- le spese mediche che l'Assicurato sostiene in Italia;
- le spese sostenute dopo il rientro dal viaggio nel proprio paese di residenza;
- le spese considerate non abituali, ragionevoli o consuete per i servizi medici e/o la loro fornitura;
- le spese per le terapie in corso o non essenziali ed altri costi, o le cure che potrebbero essere ragionevolmente posticipate fino al ritorno dell'Assicurato in Italia;
- chirurgia estetica;
- operazioni chirurgiche cardiache, a meno che precedentemente autorizzate dalla Societ ;
- il costo di una stanza privata;
- la fornitura di arti artificiali, sedie a rotelle, protesi dentarie, supporti uditivi, protesi e ausili per la vista;
- spese mediche a seguito di incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata;
- spese mediche nel caso in cui l'Assicurato prenda parte ad Attivit  Pericolose;
- cure per malattie tropicali se l'Assicurato non ha seguito le misure profilattiche consigliate od obbligatorie;
- gravidanza, o situazioni patologiche ad essa conseguenti, oltre la 26ma settimana di gestazione, e dal puerperio;
- parto e parto prematuro;
- le richieste d'indennizzo derivanti direttamente od indirettamente dal ricorso a tecniche di fecondazione artificiale (FIVET), o da qualsiasi tipo di trattamento per fertilit ;
- cure prescritte dal medico, note all'Assicurato fin dalla partenza, da praticare durante il viaggio;
- costi sanitari relativi a infortuni o malattie causati da malattie mentali o perdita di coscienza, se dovuti a consumo di alcool, droghe, sedativi, sonniferi o altre sostanze, trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi;
- agopuntura, fanghi, massaggi, fisioterapia, trattamenti riabilitativi, servizi di un chiropratico, podologo, osteologo, od i costi di natura non medica;
- farmaci da banco o da automedicazione;
- qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia preventivamente denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il ricovero in Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;
- costi sostenuti e non autorizzati dopo che l'Assicurato   gi  stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly) in accordo con i medici che lo hanno curato e i medici della Centrale Operativa.
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato   ricoverato.
- per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione "Che cosa NON   assicurato?"

Garanzia B - Assistenza nelle emergenze sanitarie

Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto di ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell'Assicurato con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.

Franchigia:   applicata una franchigia di   80 solo per la Garanzia pagamento delle spese ospedaliere. Sulle rimanenti prestazioni non   prevista alcuna franchigia.

Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza nelle emergenze sanitarie (in aggiunta a quelle elencate nella sezione "Che cosa NON   assicurato?"):

- costi sostenuti all'estero (di qualsiasi natura) se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando   gi  stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly).
- indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute, a causa di fatti imputabili all'Assicurato o a cause di forza maggiore.
- qualsiasi spesa aggiuntiva o di ricovero non specificatamente autorizzata dalla Societ  o dalla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24;
- mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, iniziative adottate dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa;
- malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;

- f. costi sostenuti in conseguenza di incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125;
- g. il rientro sanitario o il rimpatrio qualora le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- h. tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato;
- i. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"

Garanzia C – Interruzione viaggio

Limitazioni specifiche

La copertura è limitata ai casi in cui:

- L'Evento che ha prodotto i danni era imprevedibile al momento in cui il viaggio era stato prenotato;
- Il completamento del viaggio oggetto di Prenotazione Anticipata era divenuto per l'Assicurato oggettivamente impossibile o quantomeno troppo oneroso a seguito del verificarsi dell'Evento assicurato.

La copertura non è prevista per la classe di prodotto "Classic".

Franchigia: € 80

Esclusioni specifiche (in aggiunta a quelle elencate nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"):

- a. in mancanza di documentazione in originale dei costi sostenuti;
- b. per motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione;
- c. per problemi derivanti da vaccinazioni obbligatorie;
- d. per interruzione viaggio non anteriormente comunicata, autorizzata e approvata dalla Centrale Operativa;
- e. per interruzione viaggio qualora vi siano infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possano essere curate sul posto o che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- f. per i biglietti di viaggio originariamente prenotati e acquistati prima della data in cui è accaduto l'Evento.
- g. nel caso in cui l'Assicurato fosse costretto a cancellare il viaggio prima della data di partenza indicata sul Certificato Assicurativo.
- h. costi sostenuti in conseguenza di incidenti avvenuti all'Assicurato sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125;
- i. per servizi non considerati turistici (a titolo esemplificativo e non limitativo: biglietti per concerti, teatro, eventi sportivi).
- j. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione "Che cosa NON è assicurato?".

Garanzia D – Infortuni personali

Limitazioni specifiche

L'infortunio che causa la morte o l'invalidità permanente deve essere accidentale, violento ed esterno.

Esclusioni specifiche (in aggiunta a quelle elencate nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"):

Sono esclusi dall'Assicurazione gli eventi causati da:

- a. condizioni mediche gravi in corso, croniche o ricorrenti manifestatesi antecedentemente la data di emissione della Polizza;
- b. condizioni mediche manifestatesi dopo la data di emissione della polizza, a meno che tale situazione non sia stata tempestivamente dichiarata e accettata dalla Società;
- c. da disturbi mentali, colpi apoplettici, crisi convulsive ed altri disturbi patologici di origine psichica, nonché da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- d. se si guida o si è il passeggero di una moto, di uno scooter o di un ciclomotore che supera i 125 cc. di cilindrata;
- e. dalle attività sportive e gli atti di temerarietà ricomprese nell'elenco delle esclusioni comuni presenti nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"
- f. da trattamenti sanitari, operazioni chirurgiche, radiazioni o infezioni, eccetto il caso in cui siano conseguenti ad infortunio;
- g. dalla partecipazione intenzionale dell'Assicurato ad atti delittuosi, commessi o tentati;
- h. dalla partecipazione intenzionale ad Attività Pericolose che possono mettere in pericolo l'incolumità dell'Assicurato, inclusi i safari non turistici e/o safari di caccia.
- i. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"

Franchigia: per invalidità permanente 5%.

Criteri di liquidazione:

La Società indennizza in base alle Tabelle ANIA (si veda Allegato delle condizioni di polizza):

- a. Per il caso Morte: in forma totale fino al raggiungimento del massimale indicato nel Modulo delle Coperture.
- b. Per il caso di Invalidità Permanente:
 - La copertura opera con una franchigia assoluta del 5%.
 - Se il grado di Invalidità Permanente è inferiore o uguale a 80%, l'indennità verrà corrisposta in base al grado di invalidità riconosciuto.
 - Se il grado di Invalidità Permanente è superiore a 80%, l'indennità verrà corrisposta totalmente salvo l'applicazione della franchigia (qualora non sia stata acquistata l'opzione facoltativa Esenzione Franchigia).
- c. L'indennità di Invalidità Permanente e di Morte non sono cumulabili; in caso di Morte entro 12 mesi dall'infortunio già indennizzato come Invalidità Permanente, la Società riconosce ai beneficiari la differenza tra quanto già riconosciuto e il capitale assicurato caso Morte.

Limite di cumulo:

In caso di evento che coinvolga più Assicurati, l'esborso massimo da parte della Società non potrà complessivamente superare l'importo di € 400.000. Nel caso in cui l'importo totale dell'Evento superi tale cifra, il costo eccedente sarà a carico degli assicurati coinvolti nello stesso Evento e suddiviso, in via proporzionale fra loro. In questo caso il Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa proporzione dei relativi Premi imponibili.

Garanzia E – Ritardo nel viaggio e mancata partenza

Limitazioni specifiche

Garanzia "Facoltà di Annullamento del viaggio" in caso di ritardo superiore a 24 ore prima dell'inizio del viaggio di Andata:

- in caso di prenotazione di più tratte distinte come parte di uno stesso viaggio, l'intero viaggio verrà considerato iniziato nel momento in cui verrà intrapresa la prima tratta del viaggio. Pertanto, dopo l'inizio del Viaggio di Andata, i costi di cancellazione di cui alla Garanzia E – Ritardo nel Viaggio non potranno più essere rimborsati, nemmeno per le tratte non ancora utilizzate.

La garanzia Mancata partenza:

- non copre in caso di Cancellazione del viaggio.
- copre limitatamente all'acquisto di un biglietto per un viaggio con partenza entro i 7 giorni successivi a quello originariamente previsto.

Esclusioni specifiche (in aggiunta a quelle elencate nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"):

L'Assicurazione non copre:

- a. Qualora il Ritardo nel Viaggio sia inferiore a 8 ore rispetto all'ora di arrivo programmata in occasione del Vostro Viaggio di Andata/Ritorno.

- b. l'annullamento del servizio, temporaneo o meno, di un mezzo pubblico di trasporto, su raccomandazione dell'ente civile dell'aviazione o di un ente portuale o di un ente simile in qualsiasi paese;
- c. circostanze che avrebbero potuto facilmente essere previste o azioni di massa (Sciopero) annunciate anticipatamente dai mezzi di informazione;
- d. le tratte interne del viaggio, scali o collegamenti;
- e. qualsiasi Evento sorto a seguito della mancanza da parte di un vettore nel garantire qualsiasi parte di un viaggio prenotato;
- f. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"

Franchigia:

- Ritardo nel viaggio: nessuna;
- Mancata partenza: € 80 per assicurato (ma non viene applicata in caso di acquisto della Garanzia "Esenzione Franchigia" alla stipula);
- Annullamento del viaggio per ritardo oltre le 24h: 15% della penale di Annullamento, minimo € 80 per Assicurato.

Garanzia F - Responsabilità civile verso terzi

Limitazioni specifiche

La copertura non indennizza, in quanto non considerati "terzi":

- i familiari, di qualsiasi ordine e grado,
- persone assicurate con lo stesso certificato, il compagno di viaggio,
- il rappresentante legale o tutore dell'Assicurato,
- il socio o contitolare d'impresa, persone alle dipendenze dell'Assicurato o che intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso,
- qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante legale dell'Assicurato, il dipendente professionale, gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.

Per i sinistri che avvengono in USA e Canada:

- la Garanzia è limitata ad un pari all'80% del massimale di polizza;
- la Garanzia non copre, in ogni caso, i danni punitivi (punitive or exemplary damages).

Esclusioni specifiche (in aggiunta a quelle elencate nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"):

L'Assicurazione non copre i danni che derivano:

- a. da responsabilità contrattuale essendo l'Assicurazione limitata alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito;
- b. dall'esercizio da parte dell'Assicurato di attività professionale o comunque lavorativa, privata o pubblica, dall'espletamento di cariche anche onorifiche, dallo svolgimento e/o organizzazione di Attività Pericolose o inusuali;
- c. da atti volontariamente compiuti dall'Assicurato;
- d. da eventi non documentati da specifica denuncia alle Autorità Competenti;
- e. da trasmissione di una malattia da parte dell'Assicurato;
- f. da proprietà, possesso o uso di animali;
- g. dalla proprietà, possesso o uso di armi da fuoco o armi di altro tipo;
- h. dall'utilizzo o dall'occupazione di terreni ed edifici posseduti o riferibili all'Assicurato;
- i. dalla proprietà, uso o guida di un veicolo a motore e non. Nota Bene: qualora l'Assicurato noleggi un'automobile o veicolo a motore, egli dovrà verificare con la compagnia di noleggio che il veicolo sia munito di un'adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile, in quanto non è inclusa nella presente Polizza (per la copertura delle franchigie dell'autonoleggio, si rimanda alla Garanzia J - Franchigia Autonoleggio);
- j. dalla proprietà, uso o guida di natanti a motore, natanti senza motore con lunghezza superiore a 6,5 metri o aeromobili;
- k. dall'esercizio della caccia; del pugilato o della lotta nelle sue varie forme, dalla pratica del surf o windsurf o kitesurf, dell'equitazione, della bicicletta, o della barca a vela;
- l. dalla partecipazione a gare, corse e competizioni di ogni genere e dei relativi allenamenti e prove preparatorie;
- m. da perdita o furto di cose di terzi che l'Assicurato abbia in deposito o custodia;
- n. da qualsiasi Evento dove l'Assicurato ammette responsabilità senza prima aver ricevuto il consenso della Società;
- o. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni di Assicurazione, art. 5.
- p. multe o ammende riferibili all'evento denunciato;
- q. spese legali sostenute dall'Assicurato per la propria difesa non autorizzate dalla Società;
- r. spese di giustizia penale;
- s. danni causati a persone non Terze.
- t. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"

Franchigia: € 500 per ciascun sinistro.

Gestione delle vertenze:

- La Società assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato.
- La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato fino ad un quarto del massimale totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici non designati da essa.

Garanzia G - Spese legali

Limitazioni specifiche

La copertura non indennizza, in quanto non considerati "terzi":

- i familiari, di qualsiasi ordine e grado,
- persone assicurate con lo stesso certificato, il compagno di viaggio,
- il rappresentante legale o tutore dell'Assicurato,
- il socio o contitolare d'impresa, persone alle dipendenze dell'Assicurato o che intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso,
- qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante legale dell'Assicurato, il dipendente professionale, gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.

Esclusioni specifiche (in aggiunta a quelle elencate nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"):

L'Assicurazione non corrisponde alcun indennizzo per:

- a. Richieste di Indennizzo portate avanti nei confronti di Agenzie Viaggio Online (Online Travel Agency, OLTA), Tour Operator, Agenzie di Viaggio, Vettori, strutture ricettive (albergo, residence, appartamento turistico, ecc.), Assicuratori o Agenti di Assicurazione.
- b. Costi e spese legali sostenuti prima che sia stato ottenuto il consenso da parte della Società.
- c. Richieste di Indennizzo presentate più di 120 giorni dopo l'Evento.
- d. Qualunque richiesta di indennizzo per qualsiasi somma rispetto alla quale le spese legali sono subordinate al pagamento di un risarcimento (con pagamento delle eventuali spese legali).
- g. Spese legali per la difesa dell'Assicurato per eventi dolosi.
- h. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"

Garanzia H – Bagaglio e Bagaglio consegnato in ritardo

Limitazioni specifiche

I beni assicurati vengono liquidati tramite un indennizzo e non sulla base di valore a nuovo o di costo di rimpiazzo.

Esclusioni specifiche (in aggiunta a quelle elencate nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"):

L'Assicurazione non copre:

1. eventi causati da dolo, colpa grave o incuria dell'Assicurato;
2. eventi per cui l'Assicurato risulti non avere fatto il possibile per evitare o limitare il danno (ex art. 1914 CC);
3. in caso di furto avvenuto all'interno del veicolo o del luogo di soggiorno, gli eventi in cui non vi è stata evidente effrazione;
4. eventi correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti);
5. perdita o danno avvenuti mentre l'articolo si trovava in mano al vettore, a meno che debitamente comprovato dal vettore da denuncia di irregolarità nei confronti della proprietà (Modello P.I.R. = Property Irregularity Report).
6. danni scaturiti da usura e lacerazione, deperimento o deterioramento, processi di pulitura, riparazione o ristrutturazione, condizioni atmosferiche o climatiche, tarme o parassiti, rotture elettriche, meccaniche o disturbi;
7. perdita, furto o danni a protesi dentarie; supporti uditivi; telefoni cellulari; articoli per cellulari e caricabatterie; smartphone; denaro in ogni sua forma; obbligazioni; cedole; titoli, francobolli o documenti di ogni genere; sigarette; sigarette elettroniche e sigari; veicoli o accessori; antiquariato; strumenti musicali; quadri; Attrezzature Sportive mentre le state utilizzando; imbarcazioni e/o attrezzature ausiliarie; incluse attrezzature per surf; windsurf e vela; tende per il camper; vetro; porcellana; beni deperibili; o altri articoli di natura fragile e frangibile.
8. perdita, furto o danneggiamento delle proprietà spedite come merce o con un documento di trasporto (Bill of Lading).
9. perdita, furto o danneggiamento di proprietà o articoli presi in prestito o in affitto.
10. perdita causata da ritardo, detenzione, confisca, requisizione o danno da parte della dogana o di altri ufficiali o autorità;
11. furto del Bagaglio contenuto all'interno del veicolo se:
 - a) non è stato chiuso a chiave;
 - b) non vi è scasso;
 - c) il Bagaglio era visibile dall'esterno del veicolo;
 - d) il furto avviene tra le ore 21.00 e le ore 09.00 (orario locale);
12. perdita, furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;
13. furto con scasso all'interno di un veicolo a motore incustodito, a meno che tutti gli articoli siano stati chiusi a chiave nel bagagliaio o cruscotto. Non sono coperti gli Oggetti di Valore.
14. furto non confermato da una denuncia scritta rilasciata dalla polizia/autorità locali entro 24 ore dal verificarsi dell'Evento;
15. qualsiasi Richiesta di Indennizzo per perdita, furto o danneggiamento di preziosi/gioielli mentre si pratica una qualsiasi attività in acqua o ci si trova in un'area ad essa connessa (mare, spiaggia, piscina o parchi acquatici, ecc.);
16. furto di proprietà lasciate incustodite a meno che non siano state lasciate dentro il Vostro alloggio di villeggiatura chiuso a chiave e ci sia stato furto con scasso comprovato da una denuncia fatta alla Polizia locale;
17. perdita, danneggiamento o furto di Oggetti di Valore all'interno di valigia o borsa da viaggio, borsetta o contenitore simile, se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto od affidato a terzi o di cui non abbiate avuto ragionevole cura;
18. la responsabilità riguardante un paio o set di articoli è limitata alla parte perduta o danneggiata;
19. le chiamate telefoniche e/o i costi di viaggio, eccetto quelli avvenuti necessariamente per ottenere un passaporto sostitutivo come indicato sopra;
20. qualsiasi Richiesta di Indennizzo per la quale riteniamo che non abbiate dimostrato ragionevole cura nel proteggere le Vostre proprietà e non abbiate agito come se non foste assicurati;
21. beni lasciati incustoditi in luogo pubblico;
22. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
23. perdita, furto o danni ad articoli campionari o commerciali, o proprietà utilizzate per le attività commerciali o finanziarie dell'Assicurato.
24. danni causati da rottura di vetro o bottiglie, fuoriuscita di polvere o liquidi da contenitori inseriti all'interno del bagaglio dell'Assicurato, beni deperibili o qualsiasi altro articolo di natura fragile;
25. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"

Franchigie: € 80 per evento e persona. Nessuna franchigia in caso di ritardata consegna del bagaglio.

Criteri di indennizzabilità:

La Società rimborsa sulla base dei seguenti criteri:

- a. per le cose distrutte, smarrite o sottratte, il valore corrente;
 - b. per le cose danneggiate, l'indennizzo corrisponderà al costo di riparazione ove quest'ultimo non superi il valore corrente ed in questo caso il limite di indennizzo non potrà essere superiore allo stesso;
 - c. Il danno è liquidato ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore, struttura ricettiva o dall'organizzazione turistica responsabile ed al massimo fino ai massimali previsti per la presente Garanzia alla voce "Cosa è assicurato?".
- 2.2 Ferme le somme assicurate ed il massimale rimborsabile, l'Assicurazione opera nei seguenti limiti:
- a. il massimale rimborsabile per ogni articolo, paio o set, è stabilito alla voce "Cosa è assicurato?";
 - b. la responsabilità della Società in merito agli oggetti di valore è limitata alla somma totale alla voce "Cosa è assicurato?";
 - c. la responsabilità della Società in merito alle lenti a contatto o comeali, gli occhiali per i quali è necessaria la ricetta medica è limitata al massimale rimborsabile per ogni articolo, paio o set, come stabilito nel Modulo della polizza acquistata. Una macchina fotografica, o una videocamera completa di tutti gli accessori, un braccialetto o una collana con parure, e qualsiasi articolo simile, o coppia di articoli, verrà considerato come un articolo unico;
 - d. le apparecchiature fotoneotiche sono garantite solo se al seguito dell'Assicurato;

- e. la responsabilità della Società in merito all'Attrezzatura Sportiva è limitata alla somma totale di € 300.
- f. Se al momento in cui avviene la perdita o il danneggiamento la proprietà dell'Assicurato è di valore maggiore rispetto alla somma assicurata sotto questa Garanzia, l'Assicurato sarà considerato come il Proprio assicuratore per la differenza e, di conseguenza, si prenderà carico di una quota proporzionale della perdita;
- g. Il totale rimborsabile per ottenere un nuovo passaporto per permettere all'Assicurato di fare ritorno in Italia è di € 200;
- h. In caso di furto, danneggiamento o smarrimento definitivo del bagaglio personale o degli effetti personali, per tutti i beni per i quali non si è in grado di fornire una ricevuta d'acquisto, la Società rimborserà un importo massimo di € 50 per ogni articolo, fino ad un totale massimo indennizzabile di € 100;
- i. In caso di Bagaglio consegnato in ritardo, qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei beni di prima necessità coinvolti nel sinistro, la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso oppure di riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario che comunque non può eccedere la somma di € 100;
- j. i gioielli sono garantiti solo se depositati in luogo sicuro e chiuso in cassaforte o se indossati o trasportati in modo sicuro dall'Assicurato stesso;
- k. nel caso in cui il Bagaglio risultasse definitivamente smarrito, verrà dedotta dall'indennizzo finale la somma già corrisposta per Bagaglio consegnato in ritardo.

Garanzia I – CANCELLAZIONE VIAGGIO

Limitazioni specifiche

Sono considerate persone collegate all'Assicurato:

- a. I Parenti Prossimi dell'Assicurato;
- b. Nel caso in cui l'Assicurato partecipi ad un viaggio con due o più persone che non siano Parenti Prossimi o con altri nuclei familiari, in caso di Cancellazione Viaggio, la Società coprirà l'Assicurato direttamente coinvolto ed uno solo dei Compagni di Viaggio purché sia Assicurato con lo stesso Certificato.

Esclusioni specifiche (in aggiunta a quelle elencate nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"):

L'Assicurazione non copre:

- a. Richieste di Indennizzo per Cancellazione Viaggio non comunicate a Travelassist S.r.l. entro 3 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è verificato l'Evento che ha determinato la rinuncia;
- b. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo in seguito a malattia derivante da patologie croniche o preesistenti dell'Assicurato, Parente Prossimo o Compagno di Viaggio;
- c. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per le quali l'Assicurato non ha denunciato il sinistro stesso a tutte le assicurazioni coinvolte entro i termini stabiliti dalle singole Compagnie Assicurative come da art. 1910 del C.C.;
- d. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per Cancellazione Viaggio se dovuta ad incompleta o carente documentazione necessaria al viaggio (passaporto, visti, carta d'identità, certificati di vaccinazione, ecc.);
- e. Le spese sostenute a causa del Vostro rifiuto di viaggiare o proseguire il viaggio o della perdita di interesse nel viaggio a causa di: problemi di carattere economico; spese che verranno sostenute dal Tour Operator/fornitore di servizi, dall'hotel o dalla compagnia aerea; ritardo nell'iniziare il viaggio, o maggiorazioni del prezzo applicate dal Tour Operator/fornitore di servizi a causa dell'aumento dei prezzi base della brochure;
- f. Esborsi a seguito di circostanze che si potevano ragionevolmente prevedere al momento della prenotazione del Vostro viaggio o dell'emissione del Certificato di Assicurazione;
- g. Qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto in conseguenza della mancata comunicazione da parte Vostra all'Agenzia di Viaggio e/o al Tour Operator e/o Vettore di trasporto o Hotel immediatamente dopo che venga a conoscenza della necessità di cancellare o ridurre il viaggio prenotato;
- h. Disposizioni governative o restrizioni valutarie
- o atti o omissioni o mancanze da parte del vettore del trasporto, o dell'alloggio, o di un agente mediante il quale sono stati fatti gli accordi per il viaggio;
- i. costi di gestione pratica, di transazione informatica, le tasse aeroportuali, quote assicurative e visti;
- j. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per Cancellazione Viaggio dovuta ad esigenze professionali.
- k. Mancata comunicazione dell'indirizzo e numero telefonico di telefono fisso ove sono reperibili l'Assicurato o le persone collegate all'Assicurato, nonché il rifiuto a fornire le informazioni indicate negli Obblighi dell'Assicurato.
- l. Per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"

Scoperto di garanzia:

- a. In caso di malattia senza ricovero la presente Garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% dell'importo della penale, con un minimo di € 80 a persona a carico dell'Assicurato.
- b. In caso di morte o ricovero ospedaliero con degenza minima di 3 giorni verrà applicata una franchigia di € 80,00 per ogni assicurato.
- c. In tutti gli altri casi, è previsto uno scoperto del 15%;
- d. In ogni caso, qualora l'Assicurato o chi per lui, non denunci il sinistro entro 24 ore dall'Evento che ha portato alla Cancellazione Viaggio (come specificato in Obblighi dell'Assicurato), lo scoperto a suo carico si intende elevato a 30% della penale (con un minimo di € 120) per ogni Assicurato.

Criteri di Liquidazione

ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI rimborsa la penale di annullamento nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.

Garanzia J – RIMBORSO FRANCHIGIA AUTONOLEGGIO

Limitazioni specifiche


- a. L'Assicurato deve avere un'età compresa tra 21 e 69 anni compiuti per poter usufruire della presente Garanzia.
- b. Il sinistro occorso dovrà essere stato liquidato da parte della Società di Autonoleggio, prima di poter richiedere compenso alla Società sotto la presente Garanzia.
- c. Il rimborso della Franchigia applicata dall'assicurazione della Società di Autonoleggio è contemplata qualora gli Eventi descritti nella sezione "Che cosa è assicurato?", siano coperti e specificati nelle condizioni contrattuali di quest'ultima.
- d. Per la polizza Annuale Multiviaggio Elite, il limite cumulativo per questa Garanzia è uguale al massimale riportato nella Tabella dei Massimali.

Esclusioni specifiche (in aggiunta a quelle elencate nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"):


L'Assicurazione non copre:


- a. Qualora l'Assicurato non abbia rispettato le condizioni contrattuali della Società di Autonoleggio.
- b. Qualora l'Assicurato non abbia sotto diretto controllo il veicolo a noleggio.
- c. Qualora l'Assicurato non sia in possesso di una patente di guida riconosciuta nel paese di destinazione ed in corso di validità.
- d. Qualora la polizza sia stipulata soltanto per una porzione del viaggio e le date riportate sul Certificato Assicurativo non coincidano con le effettive date di partenza dal domicilio dell'Assicurato in Italia e rientro al domicilio dell'Assicurato in Italia.
- e. Qualora la destinazione del viaggio oggetto dell'Assicurazione si trovi a meno di 50 Km di distanza dal domicilio dell'Assicurato.
- f. Qualora l'Assicurato non fosse idoneo a guidare, o guidasse contro parere medico, o assumesse medicinali per i quali venga sconsigliata la guida di un veicolo a motore.
- g. Qualora l'Assicurato abbia stipulato un'assicurazione che copra il medesimo rischio.
- h. Qualsiasi veicolo noleggiato al di fuori degli standard normali, come le auto d'epoca, auto sportive o auto ad alta prestazione.
- i. Qualsiasi veicolo senza licenza e qualsiasi veicolo non destinato al trasporto di passeggeri inclusi (ma non limitati a) camper e motorhome, veicoli commerciali, minibus, rimorchi, roulotte e qualsiasi veicolo che abbia più di nove posti.
- j. Il veicolo a noleggio che non sia utilizzato come mezzo privato per fini ricreative o professionali, come gare, rally o rimorchi.
- k. Danneggiamento, perdita o furto di beni presenti all'interno del veicolo che non appartengano all'Assicurato (come oggetti installati di proprietà della società di autonoleggio, manuali del veicolo e accessori come kit di pronto soccorso e kit di attrezzi).

- l. L'utilizzo del veicolo a noleggio qualora non sia su autostrada pubblica o strada pubblica riconosciuta ufficialmente dall'Ente Stradale.
- m. L'utilizzo scorretto del veicolo a noleggio, come il riempimento del serbatoio con il carburante sbagliato.
- n. Qualsiasi altro veicolo che non sia il veicolo a noleggio.
- o. Perdita o danneggiamento del veicolo a noleggio scaturiti da usura e lacerazione, deperimento o deterioramento, processi di pulitura, riparazione o di ripristino, condizioni atmosferiche o climatiche, tarme o parassiti.
- p. Qualsiasi spesa incorsa che non sia l'addebito specifico della franchigia applicata dall'assicurazione della Società di Autonoleggio, riportata nelle condizioni di contratto di autonoleggio, dovuta a danneggiamento o perdita del veicolo a noleggio come descritto nella sezione "Che cosa è assicurato?"
- q. Qualsiasi contratto di autonoleggio iniziato anteriormente rispetto alla data di stipulazione della presente Polizza.
- r. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo che superi il massimale assicurativo riportato nel Modulo delle Coperture. Se l'importo della franchigia applicata dall'assicurazione della Società di Autonoleggio dovesse essere maggiore del massimale assicurativo, l'Assicurato sarà considerato come Proprio assicuratore per la differenza e, di conseguenza, si prenderà carico di una quota proporzionale della perdita.
- s. Per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"
- Integrazione facoltativa "Esenzione franchigia"**
Questa copertura è opzionale, a pagamento e non è operante rispetto alla Garanzia Cancellazione Viaggio.


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p><u>Spese mediche:</u></p> <p>Viaggi in USA/CANADA/CARAIBI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiamare immediatamente la Centrale Operativa Euro-Center Holding SE (per conto di ERGO Assicurazione Viaggi) al numero +39.02.00.62.02.98 prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali. - Attenersi alle istruzioni fornite dalla Centrale Operativa. <p>Viaggi nel RESTO DEL MONDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiamare immediatamente la Centrale Operativa Euro-Center Holding SE (per conto di ERGO Assicurazione Viaggi) al numero +39.02.00.62.02.98 prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali se gli importi superano € 300. - Per malattie lievi che comportano spese inferiori a € 300 per visita medica o acquisto di medicinali vanno conservate tutte le ricevute di pagamento (non si è invece obbligati a contattare la Centrale Operativa) - Attenersi alle istruzioni fornite dalla Centrale Operativa. <p><u>Assistenza nelle emergenze sanitarie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiamare immediatamente la Centrale Operativa Euro-Center Holding SE (per conto di ERGO Assicurazione Viaggi) al numero +39.02.00.62.02.98. - Comunicare il tipo di assistenza richiesto. - Fornire i dati richiesti e attenersi alle istruzioni impartite. <p><u>Interruzione viaggio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiamare la Centrale Operativa Euro-Center Holding SE al numero +39.02.00.62.02.98 entro 24 ore dal verificarsi di uno degli eventi indicati per ottenere l'autorizzazione all'interruzione del viaggio. - Presentare alla Centrale Operativa Euro-Center Holding SE entro 31 giorni di calendario dal rientro in Italia la denuncia scritta, allegando la seguente documentazione in originale: <ul style="list-style-type: none"> a. certificato di Assicurazione, documenti di prenotazione e fatture; b. in caso di malattia grave imprevedibile di un parente prossimo, un certificato medico in cui vengano specificate la diagnosi, l'anamnesi, la patologia e la prognosi; in caso di morte un certificato di morte. <p><u>Infortuni personali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiamare immediatamente la Centrale Operativa Euro-Center Holding SE al numero +39.02.00.62.02.98 (in caso di decesso dell'Assicurato, l'obbligo diventa dei beneficiari). - Inviare al più presto alla Centrale Operativa della Società una denuncia scritta contenente la descrizione dettagliata delle modalità di accadimento dell'evento, indicando luogo, giorno ed ora dello stesso e allegando certificato medico ed eventuale verbale dell'autorità intervenuta. - Trasmettere, in caso di ricovero in istituto di cura, copia conforme all'originale della cartella clinica e di ogni documento, medico e non, che sarà richiesto dalla Centrale Operativa. - L'Assicurato o gli aventi diritto devono consentire, in ogni caso, alla Centrale Operativa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti anche di carattere medico sulla persona dell'Assicurato, ritenuti ad insindacabile giudizio della stessa Centrale Operativa necessari ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo e alla sua quantificazione. <p><u>Ritardo nel viaggio e mancata partenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Assicurato deve fare tutto il possibile per arrivare al punto di partenza prima o all'ora stabilita dall'itinerario, assicurandosi che, ove risulta necessario adoperare un mezzo di trasporto per raggiungere il punto di partenza, il mezzo prescelto sia in buone condizioni e risulti idoneo allo scopo e che lo spostamento sino al punto di partenza inizi in tempo utile. - Qualora il mezzo di trasporto non consenta di raggiungere il punto di partenza per evento fortuito, causa di forza maggiore o malfunzionamento dello stesso verificatosi nel corso dello spostamento verso il punto di partenza, l'Assicurato è tenuto a fornire idonea evidenza documentale di ciò. - In caso di guasto del mezzo pubblico di trasporto l'Assicurato è tenuto a farsi rilasciare una certificazione comprovante l'entità del ritardo. - In caso ricorrano i presupposti per l'operatività della garanzia Ritardo nel viaggio, l'Assicurato deve effettuare il check-in come previsto dall'itinerario di viaggio del Tour Operator o dal Vettore, e ottenere una conferma scritta specificando il motivo e la durata esatta del ritardo dal Tour Operator o Vettore. <p><u>Responsabilità civile verso terzi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Assicurato deve contattare Travelassist S.r.l. telefonicamente al +39 0541 51171 oppure via email a sinistri@travelassist.it entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. - L'Assicurato deve inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, inviando le ulteriori indicazioni e notizie sulle modalità di accadimento del fatto dannoso delle quali sia venuto a conoscenza, nonché i documenti, in particolare le richieste risarcitorie del terzo, e tutti gli atti giudiziari (citazioni, ingiunzioni di pagamento, ecc.) relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. - L'Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permettere la più efficace gestione delle suddette vertenze comparando personalmente ove sia richiesto. A questo fine l'Assicurato si impegna, al momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento dell'eventuale notifica dell'atto di citazione, ad indicare alla Società la presenza o meno di testimoni ai fatti. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. - se l'Assicurato omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della denuncia di sinistro e l'invio della successiva documentazione, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile


	<p>Bagaglio e bagaglio consegnato in ritardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Assicurato deve prendere tutte le misure di precauzione necessarie per prendersi cura della proprietà assicurata; - L'Assicurato deve fornire la denuncia sporta presso le Autorità Competenti in riferimento alla Richiesta di Indennizzo inoltrata con riferimento a questa garanzia. <p>Danneggiamento e/o smarrimento del Bagaglio consegnato al vettore: L'assicurato deve allegare alla Richiesta di Indennizzo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) copia del Rapporto di Irregolarità Bagaglio (P.I.R.) effettuato presso l'ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai bagagli smarriti. b) copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso. c) fatture, scontrini fiscali in originale, comprovanti il tipo e il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto. d) fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore. e) in caso di smarrimento del Bagaglio è necessario presentare conferma scritta rilasciata dal vettore, attestante la mancata riconsegna e lo smarrimento definitivo del Bagaglio. <p>Ritardata consegna del Bagaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Assicurato è tenuto a fornire copia del Rapporto di Irregolarità Bagaglio (P.I.R.) e gli scontrini che documentino il costo e la natura dei Beni di Prima Necessità acquistati, assieme alla conferma scritta dell'esatta durata del ritardo rilasciata dal vettore o documento di consegna rilasciato dal corriere. <p>Furto o danneggiamento del Bagaglio, causati da azione criminale: L'Assicurato deve allegare alla richiesta di indennizzo la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) copia in originale della denuncia scritta del sinistro rilasciata dalla Polizia entro 24 ore dall'accaduto, recante l'elenco completo delle cose sottratte o danneggiate; b) fatture, scontrini fiscali in originale, comprovanti il tipo e il valore dei beni danneggiati e la loro data di acquisto; c) fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore. <p>Danneggiamento del Bagaglio: L'Assicurato, dietro specifica richiesta della Società, è tenuto all'invio di fotografie originali che comprovino il danno. Qualora il danno non fosse visibile dalla documentazione fornita, l'Assicurazione potrà richiedere l'invio dell'oggetto danneggiato presso i propri uffici per verificarne il corretto funzionamento.</p> <p>Cancellazione viaggio: L'Assicurato o chi per esso, in caso di sinistro, entro 24 ore dall'evento che ha portato alla Cancellazione Viaggio è obbligato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ad informare tempestivamente la/le società con cui è/sono stata/e effettuata/e la/le prenotazione/i del viaggio: strutture ricettive, compagnie aeree, agenzie viaggio online (Online Travel Agencies, OLTA), agenzia viaggio, Tour Operator o altri fornitori di servizi. La Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui si è verificato l'evento che ha portato alla Cancellazione Viaggio. Un'eventuale maggiorazione di penale addebitata dal Tour Operator/fornitore di servizi in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare la Cancellazione Viaggio, resterà a carico dell'Assicurato. b. A fare immediata denuncia telefonica a Travelassist S.r.l. al n° tel: +39 0541 51171 comunicando oltre agli estremi del sinistro e del Certificato Assicurativo, la reperibilità durante la malattia dell'Assicurato o della persona che ha causato la Cancellazione Viaggio. L'Assicurato deve comunicare Cognome, Nome, Indirizzo, anche se temporaneo e numero telefonico di telefono fisso, al fine di permettere alla Società di avvalersi del diritto di richiedere una visita medica per confermare che lo stato di salute dell'Assicurato o della persona che ha causato la Cancellazione Viaggio sia tale da impedirgli di viaggiare. c. A comunicare la rinuncia a Compagnie Assicuratriche che assieme alla Società coprono lo stesso rischio come da art. 1910 del C.C.. Nel caso in cui il viaggio sia un pacchetto organizzato da un Tour Operator, è importante controllare le coperture assicurative incluse nel pacchetto. d. Ad inviare via email a sinistri@travelassist.it copia del certificato medico che specifichi la malattia che ha portato alla Cancellazione Viaggio ed i giorni di prognosi. Per verificare che tale documentazione sia stata inviata entro 24 ore dall'evento, farà fede la data di invio dell'email da parte dell'Assicurato. <p>Non verranno risarciti i sinistri denunciati oltre 3 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è manifestato l'evento che ha determinato la rinuncia.</p> <p>Assistenza diretta/In convenzione: in base alle circostanze del sinistro le prestazioni garantite in Polizza potranno essere erogate da Enti e Strutture convenzionate con la Centrale Operativa e la cui lista è liberamente consultabile sul sito internet della Centrale Operativa (Euro-Center Holding SE).</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Per ogni richiesta l'Assicurato o chi per esso deve porsi in contatto con la Centrale Operativa, al più presto e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l'eventuale presa in carico dei pagamenti. Riferimenti Centrale Operativa: Euro-Center Holding SE - Tel: +39.02.30.30.00.05. In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell'Assicurato, ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico diretto la gestione e la negoziazione del caso.</p> <p>Prescrizione: ogni diritto, nei confronti di ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all'assistenza e/o all'indennizzo.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.


 Quando e come devo pagare?	
Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento può avvenire con carta di credito/prepagata e PayPal. - Il premio è comprensivo di imposta. - ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI non prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento o di frazionamento infrannuale del premio.
Rimborso	Il contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di recesso entro 14 giorni dalla stipula ed anteriormente all'inizio del viaggio prenotato.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Le polizze di tipo Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sono operanti dalle ore e dal giorno e fino alla data indicati sul certificato assicurativo - Decadono in ogni caso al rientro alla residenza o domicilio e comunque non oltre il termine del viaggio oggetto dell'Assicurazione - Si estendono oltre la data di scadenza nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non mediche e non dipendenti dall'Assicurato (cioè: condizioni atmosferiche avverse, guasto al velivolo, ritardo del volo, sciopero dei mezzi di trasporto), fino ad un massimo di 5 giorni

	- Non prevedono il tacito rinnovo. Cancellazione viaggio: la copertura ha inizio dal momento in cui è stato pagato il premio corretto e scade all'inizio del Viaggio di Andata
	La polizza non è sospendibile.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora la presente Assicurazione non soddisfi le esigenze dell'Assicurato, questi potrà comunicare, per iscritto alla Società via e-mail all'indirizzo assivia@travelassist.it la propria dichiarazione di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza ed anteriormente all'inizio del viaggio prenotato dall'Assicurato. Per la validità del recesso farà fede la data di ricezione della e-mail. Il diritto di recesso non potrà essere esercitato qualora vi siano circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di Indennizzo.
Risoluzione	Per la polizza Annuale Multiviaggio, dopo il verificarsi di un sinistro il Contraente e ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI possono risolvere il contratto di assicurazione. La risoluzione è consentita solo entro un mese dalla conclusione delle trattative relative al risarcimento del sinistro. Il Contraente può procedere alla risoluzione con effetto immediato o con effetto in data successiva al termine dell'anno assicurativo in corso. La Società può procedere alla risoluzione entro un mese dalla fine del viaggio assicurato.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Questo prodotto è rivolto a viaggiatori singoli e famiglie che hanno la necessità di tutelarsi dai rischi elencati nella sezione "Che cosa è assicurato?" per un singolo viaggio o per più viaggi nel corso di 1 anno.	

 Quali costi devo sostenere?	
Il presente prodotto assicurativo prevede un costo di intermediazione a carico del cliente già incluso nel premio pari a una percentuale che va dal 25% al 31% del premio (il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili).	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI: Ufficio Reclami - ERGO Assicurazione Viaggi Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Pola 9, 20124 Milano, E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it , PEC ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it , fax +39.02.76.41.68.62. ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI è tenuta a fornire riscontro nel termine massimo di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: lvass@pec.lvass.it , Info su: www.lvass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziata assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (tramite il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net) io dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI POLIZZA ASSIVIA INDIVIDUALE, ASSIVIA FAMIGLIA, ANNUALE MULTIVIAGGIO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "INDIVIDUALE E FAMIGLIA CLASSIC, PLUS ED ELITE – ANNUALE MULTIVIAGGIO PLUS ED ELITE"

La polizza è valida se il certificato di assicurazione con numerazione iniziale AVX21A è stato emesso tra l'01/01/2021 e il 31/12/2021 per partenze anteriori al 31/12/2022

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Legge applicabile.

Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

2. Modalità di perfezionamento del contratto.

Il Contratto si perfeziona con l'adesione dell'Assicurato alla Polizza assicurativa (contratto).

La copertura assicurativa decorre dal momento del perfezionamento del Contratto (per i termini di sottoscrizione della Polizza si rimanda agli artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione).

La polizza deve essere stipulata dal Contraente maggiorenne dotato di "capacità di agire" che:

a. se la stipula tramite internet, è tenuto a stampare la polizza in forma completa, restituendo copia sottoscritta del certificato assicurativo via e-mail all'indirizzo assivia@travelassist.it. Detto documento costituirà il riferimento contrattuale per l'operatività delle garanzie;

b. deve visionare attentamente le Condizioni di Assicurazione e verificare la correttezza e veridicità dei dati inseriti e/o forniti (a solo titolo esemplificativo e non limitativo: data di inizio del viaggio, durata e destinazione dello stesso).

Qualora il Contraente stipuli la polizza tramite Internet, potrà chiedere di ricevere e trasmettere il contratto di Assicurazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Il Contraente ha il diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione del contratto di Assicurazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e di modificare le tecniche di comunicazione a distanza utilizzate, a meno che tale modifica non sia incompatibile con il contratto di Assicurazione concluso.

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

3. Validità contrattuale

a. Il contratto assicurativo è valido se stipulato per persona domiciliata o residente in Italia.

b. La copertura assicurativa ha validità ed effetto per viaggi con partenza dall'Italia e rientro in Italia, purché l'Assicurato compia uno spostamento di almeno 50 Km di distanza dal proprio domicilio.

c. La polizza deve essere stipulata prima della partenza per il viaggio.

d. Non è consentita la stipulazione di più polizze con lo scopo di prolungare il periodo di copertura di un viaggio già in corso.

e. È obbligatorio essere in possesso di un biglietto di rientro in Italia, prima della data di partenza del viaggio.

f. Qualora l'Assicurato viaggiasse in automobile per raggiungere la sua destinazione finale, è necessario fornire all'Assicurazione evidenza documentale che comprovi le date di partenza e di rientro in Italia (a titolo esemplificativo e non limitativo: ricevute del pedaggio autostradale o del carburante).

4. Durata e proroga del contratto.

4.1 Le polizze di tipo Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio:

a. devono essere stipulate per l'intera durata del viaggio. **Non è consentita la stipulazione di una polizza che copra solo parzialmente il viaggio. In caso di stipulazione di una polizza che copra solo parzialmente il viaggio, la Società ERGO si riserva il diritto di corrispondere un indennizzo proporzionale alla copertura parziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1907 CC.**

b. iniziano dalla data concordata riportata sulla polizza;

c. terminano alla data concordata riportata sulla polizza, o al rientro in Italia se esso avviene prima, e comunque non oltre il termine del viaggio oggetto dell'Assicurazione.

d. si estendono automaticamente oltre la data di scadenza nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non mediche e non dipendenti dall'Assicurato, ovvero condizioni atmosferiche avverse, guasto al velivolo, ritardo del volo, sciopero dei mezzi di trasporto, fino ad un massimo di 5 giorni.

4.2 Le polizze Annuali Multiviaggio Plus e Elite permettono all'Assicurato di compiere viaggi illimitati all'estero durante l'anno purché ogni viaggio abbia una durata massima di 31 giorni consecutivi.

4.3 Le polizze Annuali Multiviaggio Plus e Elite non sono valide per viaggi in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

4.4 La garanzia Cancellazione Viaggio ha inizio dal momento in cui è stato pagato il premio corretto e scade all'inizio del Viaggio di Andata.

4.5 L'estensione del periodo di Assicurazione di un contratto in corso di validità può essere richiesta dall'Assicurato all'Assicuratore dopo l'inizio del viaggio solo se, al momento della richiesta, non esistono circostanze che possano dare origine ad una richiesta di indennizzo con il medesimo certificato. Nota bene: l'estensione deve essere richiesta e concessa entro i termini di validità della copertura per la quale si chiede l'estensione stessa. Le richieste devono pervenire via e-mail a assivia@travelassist.it dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 CET ora locale Italiana (GMT+1).

5. Limite di sottoscrizione.

Ad eccezione di eventuali deroghe ufficiali concesse dalla Società, non è consentita la stipulazione di più polizze ERGO o di capitolato ERGO a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;

- prolungare il periodo di copertura di un rischio già in corso (divieto di emissione polizze temporalmente consecutive);
- inserire in copertura un viaggio già intrapreso (divieto di emissione polizze mentre si è già in viaggio).

6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, all'Assistenza e/o all'indennizzo. Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro quest'ultimo l'azione giudiziaria.

7. Reclami.

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere rivolti per iscritto a:

**Travelassist S.r.l., Corso D'Augusto 118, int. 6, 47921 Rimini,
email: reclami@travelassist.it**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da ERGO. In particolare, il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo di doglianza e deve essere corredato dalla copia del reclamo presentato all'impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'organo del paese la cui legislazione è stata prescelta, e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente ed il Contraente. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative, all'attribuzione di responsabilità ed i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria. In ogni caso, è fatta salva la facoltà del reclamante di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione Italiana.

8. Informativa in corso di contratto.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel DIP Danni e nel DIP Aggiuntivo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

9. Premio.

- Ai sensi dell'art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l'Assicurazione ha effetto dalla data e ora indicate in polizza, se il premio è stato pagato anticipatamente all'inizio del viaggio, e termina al rientro al proprio domicilio in Italia.
- La garanzia Cancellazione Viaggio ha inizio dal momento in cui è stato pagato il premio corretto e scade all'inizio del Viaggio di Andata, se il premio è stato pagato anticipatamente all'inizio del viaggio.
- Per l'applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del sinistro.
- Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del contraente.

10. Operatività assicurativa

L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda altre assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Ciò significa che:

- In caso di assenza di altre assicurazioni, la copertura della Società opera direttamente in favore dell'assicurato, secondo le Condizioni di Polizza.
- In presenza di altre assicurazioni sul medesimo rischio, la Società copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.
- In presenza di altre assicurazioni con operatività a secondo rischio, come da Codice delle Assicurazioni le Compagnie si obbligano solidalmente alla copertura del danno subito dall'assicurato secondo le rispettive Condizioni di Polizza

11. Assicurazione presso diversi Assicuratori (presenza di altre assicurazioni).

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a dare a ciascun Assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. Al verificarsi del sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. Se l'Assicurato, come da secondo comma dell'art. 1910 Codice Civile omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. L'assicuratore che ha pagato il danno ha il diritto di regresso contro gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

12. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio.

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare conseguenze gravi per l'Assicurato. Si precisa che, ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, la Società non è tenuta ad eseguire le prestazioni di cui alla presente Polizza e, per quanto riguarda le prestazioni eventualmente già eseguite prima della scoperta delle dichiarazioni false o reticenti rese dall'Assicurato, la Società si riserva la facoltà di chiedere il rimborso delle spese sostenute.

13. Aggravamento del rischio.

a. In base all'art. 1898 del Codice Civile l'Assicurato deve immediatamente informare ERGO, tramite email a assivia@travelassist.it, di qualsiasi variazione avvenuta dopo la data di emissione del Certificato di Assicurazione e prima della data di inizio del viaggio che potrebbe dare origine ad una richiesta di indennizzo. Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione delle garanzie previste in Polizza.

b. Clausola "Zone di Guerra" qualora il luogo di destinazione dell'Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, in caso l'Assicurato sia già partito, quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con Euro-Center Holding SE e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di guerra". Oltre tale termine la presente polizza decade.

c. Clausola "Covid-19" - La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che - a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid-19 - comporti l'interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell'assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza. Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.

14. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo.

a. L'Assicurato deve porsi immediatamente in contatto con la Centrale Operativa della Società secondo le modalità previste nelle singole Sezioni delle Condizioni di Assicurazione per attivare le necessarie procedure, e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale;

b. L'Assicurato deve comunicare telefonicamente il tipo di richiesta nonché i propri dati anagrafici, il codice fiscale, l'indirizzo ed il numero di telefono delle persone assicurate e la loro reperibilità, numero del Certificato di Assicurazione, data di emissione e tipo di copertura/opzione tariffaria;

c. L'Assicurato deve compilare il Modulo per la Richiesta di Indennizzo disponibile sul sito web www.assivia.it oppure potrà contattare Travelassist S.r.l. a assivia@travelassist.it per richiederne l'invio entro 31 giorni dal rientro in Italia. **L'invio del modulo prestampato di richiesta di liquidazione del sinistro non comporta, nè equivale a, riconoscimento - ancorché implicito - da parte della Società della ricorrenza delle condizioni di liquidazione del sinistro;**

d. L'Assicurato deve inviare entro e non oltre 31 giorni dal rientro in Italia, una comunicazione scritta, con lettera raccomandata a.r. a Travelassist S.r.l., allegando, ove dovuto la documentazione richiesta. Per i sinistri riguardanti la Responsabilità Civile, l'Assicurato deve inviare avviso scritto con raccomandata a.r. entro e non oltre 3 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'Evento che ha causato il sinistro;

e. Per la stima del danno da parte della Società si fa riferimento ai massimali indicati nelle Condizioni di Assicurazione;

f. L'Assicurato libera dal segreto professionale, nei confronti della Società, la Società stessa e i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro;

g. Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell'Assicurato;

h. La liquidazione dei danni viene effettuata in Italia con pagamento dei rimborsi in Euro. Per le spese sostenute nei Paesi che non adottano l'euro i rimborsi vengono effettuati al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

i. La Garanzia Cancellazione Viaggio, è valida a garanzia di una prenotazione con un valore economico non superiore a:

1) € 750 per assicurato nelle polizze Plus di tipo Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio;

2) € 2.000 per assicurato nelle polizze Elite di tipo Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio;

3) € 10.000 per pratica di viaggio nelle polizze Plus di tipo Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio e nelle polizze Elite di tipo Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio.

4) € 750 è il massimale annuo per assicurato nella polizza Annuale Multiviaggio Plus e € 2.000 è il massimale annuo per assicurato nella polizza Annuale Multiviaggio Elite.

15. Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

• ERGO non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1900, comma 1°, del Codice Civile;

• ERGO non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie;

• ERGO e la Centrale Operativa non assumono responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, terrorismo, informazioni inattese o incomplete fornite dall'Assicurato;

• ERGO e la Centrale Operativa non possono essere ritenuti responsabili di rifiutare l'esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie;

• Gli spostamenti organizzati da ERGO per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato.

• **Clausola Sanzioni ed Embargo:** la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l'adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.

16. Diritto di recesso.

Qualora la presente Assicurazione non soddisfi le esigenze dell'Assicurato, questi potrà comunicare, per iscritto alla Società via e-mail all'indirizzo assivia@travelassist.it la propria dichiarazione di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza ed

anteriamente all'inizio del viaggio prenotato dall'Assicurato. Per la validità del recesso farà fede la data di ricezione della e-mail. Il diritto di recesso non potrà essere esercitato qualora vi siano circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di Indennizzo.

17. Risoluzione per sinistrosità (valida per le polizze Annuali Multiviaggio).

In ogni caso, dopo il verificarsi di un sinistro il Contraente e la Società possono risolvere il contratto di assicurazione. La risoluzione è consentita solo entro un mese dalla conclusione delle trattative relative al risarcimento del sinistro. Il Contraente può procedere alla risoluzione con effetto immediato o con effetto in data successiva al termine dell'anno assicurativo in corso. La Società può procedere alla risoluzione entro un mese dalla fine del viaggio assicurato.

18. Lingua in cui è redatto il contratto.

Il Contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

19. Regime fiscale.

Il trattamento fiscale applicabile al Contratto è quello previsto dalle leggi di volta in volta in vigore.

DEFINIZIONI GENERALI - GLOSSARIO

Le seguenti parole ed espressioni hanno il significato sotto riportato quando appaiono all'interno del testo delle Condizioni di Assicurazione.

Area geografica: l'area o il Paese verso il quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio e per il quale è stato pagato il relativo premio e dal quale avverrà il suo ritorno in Italia entro il periodo prenotato.

Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i nel certificato di Assicurazione, con residenza o domicilio in Italia, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, nominato tale nel Certificato di Polizza, che sia idoneo ad essere Assicurato ai sensi dell'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, e per il quale è stato pagato il premio assicurativo corretto.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società fornisce all'Assicurato, tramite la Centrale Operativa ed in base alle Condizioni di Assicurazione applicabili allo specifico contratto di assicurazione sottoscritto, che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Atti di Terrorismo Nucleare, Chimico, Biologico: l'uso, il rilascio o la minaccia di qualsiasi arma nucleare o dispositivo o l'emissione, lo scarico, la dispersione, il rilascio o la fuga di qualsiasi agente chimico solido e liquido o gassoso e/o agente biologico durante il periodo di assicurazione. Per agente "chimico" si intende qualunque composto che, se opportunamente disseminato, produce effetti invalidanti, dannosi o letali su persone, animali, piante o proprietà materiali. Per agente "biologico" si intende qualsiasi microrganismo patogeno e/o tossine prodotte biologicamente (compresi gli organismi geneticamente modificati e le tossine sintetizzate chimicamente) che causano malattia e/o morte nell'uomo, negli animali o piante.

Attività Pericolose: qualsiasi attività a carattere fisico dove è forte il rischio di gravi infortuni. Sono incluse le attività sportive, attività manuali e non; l'uso di attrezzi o macchinari, il sollevamento di oggetti pesanti; lavorare o svolgere qualsiasi attività ad un'altezza superiore di 3,50 metri.

Attrezzature Sportive: gli articoli normalmente indossati, portati o tenuti quando si partecipa a uno sport riconosciuto.

Beni di Prima Necessità: beni dei quali si ha immediato bisogno e non si può assolutamente farne a meno. Non sono considerati Beni di Prima Necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di sinistro.

Bagaglio: i capi di abbigliamento, le attrezzature e articoli sportivi, la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere di proprietà dell'Assicurato.

Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in polizza. La Centrale Operativa per l'Italia è quella di Euro-Center Holding SE.

Compagno di Viaggio: una sola persona assicurata e nominata sul vostro stesso Certificato di Polizza.

Contraente: la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di Assicurazione.

Contratto di Autoneleggio: un contratto firmato dall'Assicurato (o dal conducente principale che deve essere nominato nella stessa Polizza dell'Assicurato) che riporta la franchigia a cui sarà soggetto in caso di sinistro.

Documenti di Viaggio: biglietti di viaggio, voucher per gli hotel o altri voucher a titolo personale, non rimborsabili per il viaggio, passaporti, patenti di proprietà e ad uso personale dell'Assicurato.

Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato che svolge in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.

Esenzione Franchigia: pagando un supplemento di premio, rimuove tutte le franchigie stabilite nel Modulo, ove applicabile.

Estensione Copertura: estensione del periodo di Assicurazione di un contratto in corso di validità che l'Assicurato può richiedere all'Assicuratore dopo l'inizio del viaggio solo se, al momento della richiesta, non esistono circostanze che possano dare origine ad una richiesta di indennizzo con il medesimo certificato. Nota bene: l'estensione deve essere richiesta e concessa entro i termini di validità della copertura per la quale si chiede l'estensione stessa. La richiesta di estensione deve pervenire via e-mail a assivia@travelassist.it dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 CET ora locale Italiana (GMT+1).

ERGO: il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG.

Estero: qualsiasi Paese diverso da quello in cui l'Assicurato risiede o ha il proprio domicilio (Italia).

Evento: il manifestarsi delle cause che determinano il sinistro.

Famiglia: l'Assicurato ed i suoi conviventi come risultante da certificato anagrafico. Agli effetti anagrafici per Famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, convivenza (se i soggetti sono presenti sul medesimo certificato di residenza), parentela e affinità fino al secondo grado*, adozione, tutela. (*coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne).

Franchigia: la somma stabilita nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzia: copertura o prestazione – differente dall'Assistenza – offerta dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell'Assicurazione, consistente in un rimborso o in un indennizzo del danno.

IVASS: L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un'autorità italiana avente funzioni di controllo nel settore delle assicurazioni.

Italia: Repubblica Italiana con le sue isole, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o manifestatesi anteriormente alla data di inizio della copertura e note all'Assicurato.

Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nel Modulo delle Coperture delle Condizioni di Assicurazione, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la Garanzia o a fornire la prestazione di Assistenza.

Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri e con orario, itinerario, frequenza e tariffe prestabilite (ufficiali e pubblicate) che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località. Pertanto, sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplificativa e non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite turistiche.

Oggetti di valore: gioielli, pietre preziose, orologi, articoli in oro o argento, binocoli, occhiali da sole e lenti a contatto, attrezzature fotografiche e video di qualsiasi tipo e i loro accessori, computer hardware e software, cornici digitali, navigatori, console per videogiochi e accessori, videogiochi, lettore e-book, dispositivi tablet elettronici, palmari, televisori, apparecchi audio portatili (in via esemplificativa e non tassativa lettori MP3/DVD/CD, mini-disc e altri media digitali ed i loro dispositivi e programmi, inclusi tutti i dischi, DVD e CD, nastri e strumenti musicali), pellicce, abbigliamento ed accessori in pelle.

Parenti Prossimi: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne.

Periodo di Assicurazione: la data di inizio e fine del periodo di copertura assicurativa come risulta dal Certificato di Polizza, comprese eventuali estensioni della copertura.

Polizza: il documento che regola e prova l'Assicurazione.

Prenotazione anticipata: qualsiasi prenotazione effettuata almeno 24 ore prima della partenza evidenziata sul biglietto/documento di viaggio dell'Assicurato.

Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Prestazioni: esclusivamente per le Garanzie Assistenza della Polizza - le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato in caso di sinistro.

Ragionevole cura: il comportamento diligente che deve essere tenuto dall'Assicurato nel proteggere lui stesso e la sua proprietà, dovendo questi agire come se non fosse Assicurato.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale come risulta da certificato anagrafico.

Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Sciopero o Azioni di Massa: Qualsiasi forma di Azione di Massa (Sciopero) intrapresa dai lavoratori, portata avanti con l'intento di impedire, limitare o comunque interferire con la produzione di beni o con il rifornimento di servizi.

Scippo: il reato, previsto dall'art. 624 bis del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendolo a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto.

Scoperto: la parte dell'ammontare dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato come stabilito nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione.

Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Società: l'Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG (ERGO).

Società di Autonoleggio: un'impresa commerciale pienamente autorizzata dall'autorità competente ad esercitare l'attività di autonoleggio in un determinato Paese o Stato.

Terrorismo: un atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza, rivolto ad una collettività indeterminata di persone e perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici.

Validità: termine di operatività della polizza, che deve essere stipulata dal contraente in Italia e prima dell'inizio del viaggio.

Valore corrente: si intende il valore a nuovo di cosa della stessa tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di valore per usura e vetustà.

Valore materiale: valore del bene ad esclusione dei dati in esso contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale o affettivo.

Veicolo a Noleggio: un'automobile noleggiata con un contratto (Contratto di Autonoleggio, come definito nel medesimo Glossario) da una Società di Autonoleggio (Società di Autonoleggio, come definito nel medesimo Glossario), la quale deve essere pienamente autorizzata dall'autorità competente del Paese o Stato in cui avviene il ritiro.

Viaggio di Andata: il viaggio iniziale dalla vostra residenza in Italia, con veicolo a motore, treno, aereo o imbarcazione. In caso di prenotazione di più tratte distinte come parte di uno stesso viaggio, l'intero viaggio verrà considerato iniziato nel momento in cui avrà inizio la prima tratta di viaggio.

Viaggio di Ritorno: la tratta iniziale del viaggio di ritorno verso l'Italia, con veicolo a motore, treno, aereo o imbarcazione.

Voi/Vostro: vedi "Assicurato".

OBBLIGHI IN CASO DI EMERGENZA MEDICA

La **Società** mette a disposizione dell'assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica e organizzativa della centrale operativa Euro-Center Holding SE la quale fornisce con un servizio multilingue 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno assistenza immediata in caso di malattia o infortunio. I contatti di emergenza sono:

1) Per viaggi negli STATI UNITI/CANADA/CARAIBI CHIAMARE EURO-CENTER HOLDING SE:

- immediatamente prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali, per attivare le necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera.
- in caso di Rientro Sanitario.
- in caso di Interruzione Viaggio.

2) Per Viaggi nel RESTO DEL MONDO CHIAMARE EURO-CENTER HOLDING SE:

- immediatamente prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali per costi superiori a € 300 per attivare le necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera.
- in caso di Rientro Sanitario.
- in caso di Interruzione Viaggio.

In caso di malattie lievi che necessitano solo di una visita medica e/o acquisto medicinali per costi inferiori ad € 300 non è richiesto ottenere un'autorizzazione dalla Centrale Operativa. Conservare tutte le ricevute di pagamento inerenti al caso.

COME COMPORTARSI IN CASO DI EMERGENZA

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale e per attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'assicurato o chi per esso, deve prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa della Società Euro-Center Holding SE (per conto di ERGO) al + 39 02 00 62 02 98, per comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché fornire le seguenti informazioni:

- Nome e cognome, numero polizza, numero di telefono per reperibilità e tipo di malattia o infortunio.
- Nome e numero telefonico dell'Ospedale e riferimenti del medico che al momento lo sta curando.

NOTE TO ATTENDING DOCTOR

In the event of admission to an emergency room, inpatient treatment or serious medical condition the Emergency Call Center (+39 02 00 62 02 98) must be advised immediately giving full medical details.
Any omission to do so will seriously compromise any payment by the insurer.

MODULO DELLE COPERTURE ASSIVIA, POLIZZA INDIVIDUALE CLASSIC/PLUS/ELITE, POLIZZA FAMIGLIA CLASSIC/PLUS/ELITE, POLIZZA ANNUALE MULTIVIAGGIO PLUS/ELITE

Massimale pagabile per persona assicurata, ad eccezione della Garanzia Rimborso Franchigia Autonoleggio.
Le garanzie della polizza Annuale Multiviaggio potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata della polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Tipo di Garanzia	Individuale e Famiglia			Annuale Multiviaggio		Franchigia
	Classic	Plus	Elite	Plus	Elite	
Numero di Viaggi Consentiti:	1	1	1	Illimitati	Illimitati	
Durata massima del Viaggio:	365 Giorni	365 Giorni	365 Giorni	31 Giorni	31 Giorni	
GARANZIA A - Spese Mediche (estero)	€ 1 Milione	€ 5 Milioni	€ 8 Milioni	€ 5 Milioni (max. annuo)	€ 8 Milioni (max. annuo)	€ 80
Cure dentistiche all'estero	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400 (max. annuo)	€ 400 (max. annuo)	€ 80
GARANZIA B - Assistenza nelle Emergenze Sanitarie						
a) Trasferimento ospedaliero	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Nessuna
b) Rientro Sanitario	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Nessuna
c) Prolungamento soggiorno	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Nessuna
d) Viaggio di un familiare	Biglietto viaggio: Illimitato Spese di soggiorno: € 1.000	Biglietto viaggio: Illimitato Spese di soggiorno: € 1.000	Biglietto viaggio: Illimitato Spese di soggiorno: € 1.000	Biglietto viaggio: Illimitato Spese di soggiorno: € 1.000	Biglietto viaggio: Illimitato Spese di soggiorno: € 1.000	Nessuna
e) Rimpatrio con assistente medico	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Nessuna
f) - Rimpatrio della salma - Sepoltura all'estero	Illimitato € 2.600	Illimitato € 2.600	Illimitato € 2.600	Illimitato € 2.600	Illimitato € 2.600	Nessuna Nessuna
g)) Ricerca Salvataggio e Recupero	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	Nessuna

h) Garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere	€ 1 milione	€ 5 milioni	€ 8 milioni	€ 5 milioni (max. annuo)	€ 8 milioni (max. annuo)	€ 80
Garanzia C – Interruzione Soggiorno	✘	€ 750	€ 2.000	€ 750	€ 2.000	€ 80
Garanzia D – Infortuni Personali						
Invalidità Permanente	✘	€ 10.000	€ 40.000	€ 10.000	€ 40.000	5%
Morte	✘	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	Nessuna
Garanzia E – Ritardo nel Viaggio - Mancata Partenza						
a) Ritardo nel Viaggio (fino a)	✘	✘	€ 100	✘	€ 100	Nessuna
- dopo 8 ore di ritardo			€ 30		€ 30	
- dopo ogni successiva fascia completa di 12 ore			€ 20		€ 20	
- oltre 24 ore di ritardo Facoltà di Cancellazione Viaggio	✘	✘	€ 2.000	✘	€ 2.000	15% min. € 80
b) Mancata Partenza						
- Italia & Europa	✘	€ 500	€ 1.000	✘	€ 1.000	€ 80
- Mondo	✘	€ 1.000	€ 2.000	✘	€ 2.000	€ 80
Garanzia F – Responsabilità Civile	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 500
Garanzia G – Spese Legali	✘	✘	€ 10.000	✘	€ 10.000	€ 500
Garanzia H – Bagaglio e Bagaglio Consegnato in Ritardo						
Bagaglio Personale	✘	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.000	€ 2.000	€ 80
a) Per articolo/Totale Oggetti di Valore	✘	€ 200/€ 300	€ 300/€ 400	€ 200/€ 300	€ 300/€ 400	€80/€80
b) Documenti di Viaggio/Passaporto	✘	✘	€ 500	✘	€ 500	€ 80
Bagaglio Consegnato in Ritardo	✘	€ 100	€ 200	✘	€ 200	Nessuna
Garanzia I - Cancellazione Viaggio	✘	€ 750 ¹	€ 2.000 ¹	€ 750 ¹ (max. annuo)	€ 2.000 ¹ (max. annuo)	10% min € 80
Garanzia J – Rimborso Franchigia Autonoleggio²	✘	✘	€ 3.000 ³	✘	€ 3.000 ³ (max. annuo)	Nessuna
Esenzione Franchigia (integrazione facoltativa a pagamento)	<i>Disponibile</i>	<i>Disponibile</i>	<i>Disponibile</i>	<i>Disponibile</i>	<i>Disponibile</i>	

1 Il massimale complessivo per pratica di viaggio è di € 10.000 per la Garanzia Cancellazione Viaggio.

2 La Garanzia Franchigia Autonoleggio è disponibile solo per gli Assicurati che hanno un'età compresa tra 21 e 69 anni.

3 Il massimale è di € 3.000 per ciascun contratto di autonoleggio, il massimale dunque non è per persona assicurata.

INFORMAZIONI TARIFFARIE E ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Polizza Individuale: valida per un unico viaggio con durata massima di 365 giorni, il limite d'età assicurabile è di 75 anni compiuti.

Polizza Famiglia: valida per un unico viaggio con durata massima di 365 giorni. Si applica ai nuclei familiari costituiti da uno o entrambi i genitori (età pari o inferiore a 65 anni) che viaggiano con un numero illimitato di figli di età pari o inferiore ai 17 anni.

Tariffa bambini/ragazzi - Nota bene: è obbligatorio che vi sia un accompagnatore adulto **Assicurato sul medesimo Certificato Assicurativo insieme a bambini di età inferiore ai 12 anni.**

Se i bambini e i ragazzi viaggiano soli o accompagnati da un adulto che non sia il genitore, si applicheranno le seguenti regole:

a. da 0 anni compiuti e fino a 17 anni compiuti viene applicato lo sconto del 50%;

b. per i ragazzi dai 12 ai 17 anni compiuti, che viaggiano da soli, è necessario che il genitore o tutore legale siano Contraente.

Copertura della polizza Annuale Multiviaggio Plus/Elite: Copre un numero illimitato di viaggi all'estero durante il periodo di copertura di 12 mesi. La durata massima di ogni singolo viaggio è di 31 giorni. Il limite cumulativo per tutte le prestazioni Spese Mediche e Cancellazione Viaggio è uguale al massimale.

Esenzione Franchigia: pagando un premio aggiuntivo vengono rimosse le franchigie stabilite nel Modulo ove applicate. L'**Esenzione Franchigia** non è operante per la Garanzia Cancellazione Viaggio.

Polizza Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio Elite: la **Garanzia** Ritardo nel Viaggio di oltre 24 ore, con conseguente cancellazione del viaggio: in caso di prenotazione di più tratte distinte come parte di uno stesso viaggio, l'intero viaggio verrà considerato iniziato nel momento in cui verrà intrapresa la prima tratta del viaggio. Pertanto, dopo l'inizio del **Viaggio di Andata**, i costi di cancellazione di cui alla Garanzia E – Ritardo nel Viaggio non potranno più essere rimborsati, nemmeno per le tratte non ancora utilizzate.

Attività sportive pericolose: Si invita l'Assicurato a verificare nelle Condizioni di Assicurazione art. 5, lett. k, le attività sportive escluse dalla copertura assicurativa.

Condizioni di Salute: Le Condizioni di Assicurazione della Garanzia A - Spese Mediche (vedi art. 2) contengono certe condizioni relative alla salute dei viaggiatori e/o di altre persone dal cui benessere potrebbe dipendere il viaggio, che possono non essere coperte. Si prega di verificare l'art. 5 e l'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Prestazioni assicurative/Opzioni tariffarie: Al fine di conoscere in dettaglio le prestazioni assicurative, La invitiamo ad esaminare attentamente le Condizioni di Assicurazione relative all'opzione tariffaria da Lei prescelta nell'ambito di ciascuna specifica Garanzia.

Validità contrattuale: il contratto assicurativo è valido se stipulato per persona domiciliata o residente in **Italia**. La copertura assicurativa ha validità ed effetto per viaggi con partenza dall'**Italia** purché la polizza sia stipulata prima della partenza per il viaggio.

Zone e Paesi a rischio: Aree geografiche relativamente alle quali, per motivi ambientali, meteorologici, sociali, attività terroristiche, insurrezioni o conflitti in corso, potrebbe non essere possibile sottoscrivere un contratto di **Assicurazione**. Al fine di sapere se è possibile stipulare la polizza vi consigliamo di consultare il sito www.viaggiare Sicuri.it del Ministero Affari Esteri alla voce Viaggiare Sicuri inserendo il Paese di destinazione in cui volete recarvi. La **Società** non copre le destinazioni per cui è in essere uno sconsiglio da parte del Ministero Affari Esteri.

PRIVACY

Desideriamo informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi.

Travelassist S.r.l. con sede in Corso D'Augusto 118, 47921 Rimini e in qualità di Responsabile del trattamento gestisce, raccoglie e tratta i dati personali per conto di ERGO Reiseversicherung AG (d'ora in poi ERGO), quale Titolare del trattamento (e con sede legale in Via Pola 9, 20124 Milano).

1. Quali dati sono trattati

Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi all'evento assicurato (il viaggio), informazioni relative al Suo stato di salute ed ai rischi da coprire, informazioni sul tipo e livello di polizza, sul premio applicato, sui sinistri occorsi nonché, con il Suo consenso, dati relativi alle sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti.

2. Modalità del trattamento

Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza.

3. Finalità del trattamento

3.1 Finalità contrattuali e di legge

In riferimento al punto n. 1. sopra riportato, tali dati saranno trattati per le seguenti finalità:

- perfezionamento del contratto assicurativo e le eventuali modifiche o cancellazioni dello stesso;
- adempimento degli obblighi contrattuali nei suoi confronti;
- gestione di eventuali sinistri e casi di assistenza sanitaria durante il periodo assicurativo;
- svolgimento di verifiche al fine di contrastare comportamenti illeciti o fraudolenti.
- per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate;

La mancata prestazione del consenso ai punti elencati nel paragrafo 3.1, comporterà l'impossibilità per Travelassist S.r.l. ed ERGO di fornire i servizi da Lei richiesti.

3.2 Finalità promozionali e di profilazione

Dietro il Suo consenso, da esprimere durante la procedura d'acquisto online del nostro sito web, effettueremo:

- ricerche di mercato, rilevazioni della qualità dei prodotti e servizi resi.
- invio di comunicazioni email per la vendita di prodotti assicurativi e servizi di Travelassist S.r.l..
- attività di marketing e remarketing (esempio: Google Adwords, Facebook).
- I Suoi dati personali acquisiti tramite il nostro account sui social network, per esempio quando ci ha effettuato una richiesta di informazioni, potrebbero essere utilizzati per gestire le Sue richieste.
- Travelassist S.r.l. utilizza alcuni cookies, anche di terze parti, come indicato nel dettaglio nell'apposita informativa "utilizzo dei cookies" presente sul nostro sito web (link: www.assivia.it/cookies).

Per quanto riguarda le informative e metodi di raccolta dei dati personali di società terze come ad esempio Facebook e Google, La informiamo che non ne siamo responsabili.

In riferimento ai punti elencati nel paragrafo 3.2, potrà in ogni momento richiedere la cancellazione dei suoi dati scrivendo a privacy@travelassist.it.

4. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.

I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche ed Organi di vigilanza (IVASS).

Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:

- società del Gruppo ERGO;
- fornitori di servizi informatici e telematici;
- società che organizzano ed erogano le prestazioni di assistenza previste dal contratto assicurativo;
- società che gestiscono sistemi di pagamento;

- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
- fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
- fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
- fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
- società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
- società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
- società di revisione contabile;
- dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi di ERGO e Travelassist S.r.l..

La mancata prestazione del consenso ai punti elencati nel presente paragrafo, comporterà l'impossibilità per Travelassist S.r.l. ed ERGO di fornire i servizi da Lei richiesti.

5. Trasferimenti all'estero di dati personali

In alcuni casi ERGO e Travelassist S.r.l. potranno trasferire dati personali in Paesi esteri per legittimo interesse. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l'adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. Ulteriori informazioni su tali garanzie possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra.

La mancata prestazione del consenso ai punti elencati nel presente paragrafo, comporterà l'impossibilità per Travelassist S.r.l. ed ERGO di fornire i servizi da Lei richiesti.

6. Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso e la portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti, potrà scrivere a privacy@travelassist.it.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI AG / ASSIVIA AVX21A

Le seguenti Condizioni di Assicurazione, dall'art. 1 all'art. 11, si applicano per tutte le **Garanzie** della Polizza ASSIVIA Sottoscritta da ERGO Reiseversicherung AG.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Persone assicurate

Soggetti assicurati sono le persone fisiche nominativamente indicate nel certificato di **Assicurazione**, o quelle facenti parte del gruppo di persone descritto nel detto documento assicurativo.

Art. 2 Viaggio

a. L'**Assicurazione** è prestata per lo specifico viaggio indicato nel Certificato di Polizza.

b. Il viaggio di lavoro è garantito **con esclusione della copertura per tutte le attività lavorative manuali o comunque pericolose svolte durante il viaggio**;

c. Le polizze Annuali Multiviaggio Plus e Elite:

- permettono all'**Assicurato** di compiere viaggi illimitati durante l'anno.
- Ogni viaggio deve avere una durata massima di 31 giorni consecutivi.
- Qualora nel corso di validità della polizza Annuale Multiviaggio, l'**Assicurato** soggiorni all'estero per un periodo superiore a 31 giorni consecutivi tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente ai suddetti 31 giorni non sono dovute.

• Le polizze Annuali Multiviaggio Plus e Elite non sono valide per i viaggi effettuati in **Italia**.

• Nel caso in cui venga stipulata una polizza Annuale Multiviaggio Plus/Elite Famiglia, per essere valida, tutti i componenti del nucleo familiare nominati in **Polizza** devono viaggiare insieme.

d. E' obbligatorio essere in possesso di un biglietto di rientro in Italia, prima della data di partenza del viaggio.

e. Qualora l'Assicurato viaggiasse in automobile per raggiungere la sua destinazione finale, è necessario fornire all'Assicurazione evidenza documentale che comprovi le date di partenza e di rientro in Italia (a titolo esemplificativo e non limitativo: ricevute del pedaggio autostradale o del carburante).

Art. 3 Decorrenza e durata del contratto

La **Garanzia**:

a. deve essere stipulata per l'intera durata del viaggio e prima della partenza;

b. inizia alla data e all'ora riportata sul certificato di polizza;

c. la garanzia Cancellazione Viaggio ha inizio dal momento in cui è stato pagato il premio corretto e scade all'inizio del Viaggio di Andata con l'utilizzo del primo servizio o in ogni caso al raggiungimento del luogo di soggiorno.

d. termina al rientro al **Domicilio** o **Residenza** in **Italia** e comunque non oltre alla data di rientro in **Italia** riportata sul certificato di polizza.

e. Si estende automaticamente oltre la data di scadenza nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non mediche e non dipendenti dall'Assicurato, ovvero condizioni atmosferiche avverse, guasto al velivolo o sciopero dei mezzi di trasporto fino ad un massimo di 5 giorni.

Art. 4 Premio

a. Ai sensi dell'art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l'**Assicurazione** ha effetto dalla data e dall'ora indicate sul certificato di polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno e all'ora del pagamento stesso, ma comunque prima della partenza dall'**Italia**.

- b. Per l'applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del sinistro.
- c. Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la **Società** si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile al fatto del contraente.
- d. la polizza non è valida se acquistata durante il viaggio, dopo la partenza dall'**Italia**.
- e. è possibile richiedere l'estensione della copertura inviando una e-mail a assivia@travelassist.it, prima della scadenza indicata sul contratto, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 CET ora locale Italiana (GMT+1).

Art. 5 Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie

La **Società** non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. malattie preesistenti, cioè malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti anteriori alla data di inizio della copertura e note all'Assicurato;
- b. patologie in fase acuta sorte prima della partenza e viaggi intrapresi contro il parere medico;
- c. viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici, visite mediche prevedibili o già programmate; acquisto di protesi dentarie, ortopediche o apparecchi terapeutici;
- d. malattia terminale diagnosticata prima della stipula della polizza assicurativa;
- e. malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, **Terrorismo**, incidente aereo).
- f. intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti; cause ed eventi non adeguatamente documentati.
- g. parto, parto prematuro e puerperio, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione, minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'**Assicurato**, interruzione volontaria della gravidanza o parto durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da **Assicurazione**);
- h. eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza;
- i. espianto e/o trapianto di organi;
- j. sport invernali e attività sportive pericolose: alpinismo con scalate di rocce, accesso ai ghiacciai; trekking (al di sopra dei 4000 metri); arrampicata indoor e outdoor; salti dal trampolino con sci; guida e uso di guidoslitte/bob, moto d'acqua/jetski e quad; tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un aereo autorizzato; corse e gare automobilistiche, rally, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e prove; immersione senza attrezzatura di sicurezza, speleologia, pugilato, canyoning, canoa e kayak superiori al 2° grado, rafting superiore al 4° grado, sci nautico; equitazione, caccia e tiro, hockey, football americano, rugby, bungee jumping, parapendio, sci, snowboard, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme; atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, agonistico o dilettantistico (comprese le relative prove ed allenamenti).
- k. i safari non turistici, safari a piedi e safari di caccia;
- l. comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato.
- m. guerra (anche civile, dichiarata o meno), scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, sabotaggio e vandalismo, dirottamento, **Atti di Terrorismo Nucleare, Chimico, Biologico, Terrorismo** che non preveda l'uso, il rilascio o la minaccia di qualsiasi tipo di arma nucleare, chimica o biologica, è coperto sotto le Garanzie A – Spese Mediche e B – Assistenza nelle Emergenze Sanitarie purché l'**Assicurato** non abbia preso parte a queste attività terroristiche né abbia esercitato un'azione cospirativa per la realizzazione delle stesse. In caso di copertura, il massimale previsto, relativo ad un singolo sinistro o a più sinistri derivanti da **Terrorismo** o da una serie di eventi legati a **Terrorismo** che si susseguono nel corso di 72 ore è di € 1.000.000 in totale.
- n. Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo;
- o. Missioni/viaggi di lavoro con attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'uso di strumenti e macchinari meccanici o industriali;
- p. Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni;
- q. **Eventi** derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- r. chiunque riceve o è in lista d'attesa per ricevere trattamenti in ospedale o casa di cura;
- s. richieste non denunciate direttamente e per iscritto a sinistri@travelassist.it entro i termini previsti nelle singole **Garanzie** delle Condizioni Particolari;
- t. Quarantena e/o pandemia (dichiarata dall'OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Si precisa che l'esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese Mediche, Cancellazione e Interruzione Viaggio relative a infezione da Covid-19 contratta dall'**Assicurato** o da un **Parente Prossimo** dell'**Assicurato**.
- u. perdita, distruzione o danno causati direttamente dalle onde d'urto provenienti da velivoli e altri dispositivi aerei che viaggiano a velocità sonica o supersonica;
- v. qualsiasi danno causato da catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
- w. qualsiasi richiesta di indennizzo se la sottoscrizione della copertura assicurativa avviene quando ci si trova già in viaggio e/o durante il viaggio oggetto della copertura, salvo in caso di estensione della copertura concessa in buona fede;
- x. spese telefoniche sostenute dall'**Assicurato** per contattare la **Centrale Operativa**;
- y. qualsiasi Evento sorto a seguito della mancanza da parte di un vettore nel garantire qualsiasi parte di un viaggio prenotato (incluso il caso di overbooking);

- z. viaggi in Paesi sotto embargo, sanzioni internazionali o zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o in situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommosse, legge marziale, usurpazione del potere;
- aa. qualsiasi richiesta di indennizzo per Cancellazione Viaggio a causa di eventi per i quali diventa impossibile intraprendere il viaggio, di cui si era a conoscenza al momento della prenotazione;
- bb. tasse, incluse le tasse aeroportuali e premi assicurativi, costi di gestione pratica, di transazione informatica e visti;
- cc. Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati;
- dd. qualsiasi richiesta di indennizzo per Cancellazione Viaggio se causata da fallimento o inadempienza contrattuale da parte del vettore o organizzatore del viaggio (compagnia aerea, tour operator, ecc.).

Art. 6 Persone non assicurabili

- a. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive. Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile;
- b. Non sono assicurabili le persone non domiciliate o residenti in **Italia**;
- c. Non sono assicurabili le persone che hanno compiuto 76 anni. Tuttavia, per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, l'**Assicurazione** mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza.

Art. 7 Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso telefonico/scritto secondo le modalità previste nelle singole Garanzie della presente polizza (paragrafo: "**Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**").

Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell'art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. L'**Assicurato** riconosce alla **Società** il diritto di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione, rispetto a quella indicata nella Garanzia disciplinante la singola **Garanzia**, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. L'**Assicurato** libera dal segreto professionale, nei confronti della **Società**, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi che precedono può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 8 Diritto di rivalsa

Alla **Società** spetta, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, diritto di surrogazione verso i terzi responsabili.

Art. 9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'**Assicurato**, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Assistenza** o all'indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 10 Prescrizione

I diritti, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, derivanti dal contratto di **Assicurazione** (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, all'**Assistenza** e/o all'indennizzo. Nell'**Assicurazione** della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro quest'ultimo l'azione giudiziaria.

Art. 11 Modifiche dell'Assicurazione, clausole o accordi particolari. Forma delle comunicazioni da parte dell'Assicurato

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni che l'**Assicurato** è tenuto a fare, per essere valide, devono essere firmate e inviate alla **Società** e formalmente accettate dalla stessa.

GARANZIA A - SPESE MEDICHE

Condizioni particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio. La **Garanzia** viene prestata per cure necessarie e non procrastinabili in caso di malattia o infortunio occorsi all'**Assicurato** all'estero. Il presente contratto assicurativo non è un'assicurazione medica privata.

Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell'**Assicurato** con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.

Ogni spesa all'interno di questa garanzia deve essere preventivamente autorizzata dalla Centrale Operativa Euro-Center Holding SE (per conto di ERGO) in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. In caso di sinistro, e prima di ogni intervento personale, l'**Assicurato** deve porsi immediatamente in contatto con la Centrale Operativa al +39 02 00 62 02 98. Il contatto con la Centrale Operativa prima del ricovero in pronto soccorso o ospedale, permetterà l'attivazione delle necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera all'estero.

1. Oggetto della Garanzia:

In caso di malattia acuta e imprevedibile o infortunio dell'**Assicurato** incorsi al di fuori dell'**Italia**, la **Società** risarcirà, per la somma stabilita nel Modulo, le spese qui di seguito elencate, autorizzate e approvate dalla **Centrale Operativa** per cure necessarie e non procrastinabili:

- a. ambulanza;
- b. ricovero in istituto di cura incluso intervento chirurgico;
- c. trattamenti ambulatoriali (visite mediche ambulatoriali, accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio), purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati;

- d. farmaci prescritti dal medico curante in loco, purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati;
- e. cure dentistiche urgenti al solo scopo di indurre un effetto analgesico immediato, fino alla concorrenza del massimale di € 400.

2. Esclusioni Particolari

L'Assicurazione non copre:

- a. cure che costituiscono lo scopo del viaggio;
- b. le spese mediche che l'Assicurato sostiene in Italia;
- c. le spese sostenute dopo il rientro dal viaggio nel proprio paese di residenza;
- d. le spese considerate non abituali, ragionevoli o consuete per i servizi medici e/o la loro fornitura;
- e. le spese per le terapie in corso o non essenziali ed altri costi, o le cure che potrebbero essere ragionevolmente posticipate fino al ritorno dell'Assicurato in Italia;
- f. chirurgia estetica;
- g. operazioni chirurgiche cardiache, a meno che precedentemente autorizzate dalla Società;
- h. il costo di una stanza privata;
- i. la fornitura di arti artificiali, sedie a rotelle, protesi dentarie, supporti uditivi, protesi e ausili per la vista;
- j. spese mediche a seguito di incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata;
- k. spese mediche nel caso in cui l'Assicurato prenda parte ad Attività Pericolose;
- l. cure per malattie tropicali se l'Assicurato non ha seguito le misure profilattiche consigliate od obbligatorie;
- m. gravidanza, o situazioni patologiche ad essa conseguenti, oltre la 26ma settimana di gestazione, e dal puerperio;
- n. parto e parto prematuro;
- o. le richieste d'indennizzo derivanti direttamente od indirettamente dal ricorso a tecniche di fecondazione artificiale (FIVET), o da qualsiasi tipo di trattamento per fertilità;
- p. cure prescritte dal medico, note all'Assicurato fin dalla partenza, da praticare durante il viaggio;
- q. costi sanitari relativi a infortuni o malattie causati da malattie mentali o perdita di coscienza, se dovuti a consumo di alcool, droghe, sedativi, sonniferi o altre sostanze, trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi;
- r. agopuntura, fanghi, massaggi, fisioterapia, trattamenti riabilitativi, servizi di un chiropratico, podologo, osteologo, od i costi di natura non medica;
- s. farmaci da banco o da automedicazione;
- t. qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia preventivamente denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il ricovero in Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;
- u. costi sostenuti e non autorizzati dopo che l'Assicurato è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly) in accordo con i medici che lo hanno curato e i medici della Centrale Operativa.
- v. le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- w. tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
- x. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni di Assicurazione, art. 5.

3. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

3.1 L'Assicurato (o chi per lui), a seconda del Paese in cui si trova, dovrà seguire una delle seguenti prassi (a o b):

a. Per viaggi negli STATI UNITI/CANADA/CARAIBI CHIAMARE EURO-CENTER HOLDING SE:

- immediatamente prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali, per attivare le necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera negli Stati Uniti, Canada, Caraibi.
- in caso di rientro sanitario.
- in caso di Interruzione Viaggio.

b. Per Viaggi nel RESTO DEL MONDO CHIAMARE EURO-CENTER HOLDING SE:

- immediatamente prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali per costi superiori a € 300,00 per attivare le necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera.
- in caso di rientro sanitario.
- in caso di Interruzione Viaggio.

In caso di malattie lievi che necessitano solo di una visita medica e/o acquisto medicinali per costi inferiori ad € 300,00 non è richiesto ottenere un'autorizzazione dalla Centrale Operativa. Conservare sempre tutte le ricevute di pagamento inerenti al caso.

Qualora la Centrale Operativa non sia stata preventivamente contattata ove previsto, la Garanzia delle spese mediche potrebbe non essere garantita salvo in casi di oggettiva e comprovata impossibilità per gravi motivi di salute (per es. coma).

3.2 L'Assicurato deve fornire alla Centrale Operativa informazioni in merito al problema in corso, nome e numero telefonico dell'Ospedale/del medico che al momento lo ha in cura e del medico curante in Italia.

3.3 L'Assicurato deve trasmettere la copia conforme all'originale della cartella clinica, nonché gli originali delle fatture, note, ricevute;

3.4 L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui al comma precedente può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

3.5 L'Assicurato si impegna a fare uso nei Paesi dell'Unione Europea della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia). La TEAM dovrà essere esibita alla struttura sanitaria presso la quale si è stati ricoverati.

4. Franchigia

a. Dall'indennizzo spettante per le spese mediche sostenute verrà dedotta una Franchigia di € 80 per persona e Evento, che resterà a carico dell'Assicurato.

b. La **Franchigia** non verrà applicata se è stata acquistata l'integrazione facoltativa **Esenzione Franchigia**.

GARANZIA B – ASSISTENZA NELLE EMERGENZE SANITARIE

Condizioni particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

IMPORTANTE: Il presente contratto assicurativo non è un'assicurazione medica privata.

Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell'Assicurato con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.

1. Oggetto della Garanzia

La **Società** fornisce **Assistenza** 24 ore su 24 tramite la **Centrale Operativa** nei casi qui di seguito elencati:

a. Ricovero ospedaliero: La **Centrale Operativa Euro-Center Holding SE** (per conto di ERGO), si riserva il diritto di trasferire l'Assicurato dall'istituto di cura in cui è ricoverato ad un altro istituto di cura specializzato (il quale potrebbe essere localizzato in un altro Stato) ed individuerà a suo insindacabile giudizio il mezzo di trasporto più idoneo per raggiungerlo in base al luogo in cui si trova l'Assicurato ed alle sue condizioni fisiche. In base alle esigenze mediche e alle circostanze, il trasporto dell'Assicurato potrà essere effettuato in automobile, treno, taxi, elicottero, ambulanza, aeroambulanza, volo di linea o volo charter, anche in presenza di altri passeggeri (per esempio su voli di linea o charter) e in classe economy. La **Centrale Operativa** terrà a suo carico i costi del trasferimento.

c. Rientro Sanitario: nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, la **Centrale Operativa** organizzerà il rientro sanitario dell'Assicurato al luogo di residenza o al più vicino istituto di cura idoneo. La **Centrale Operativa** a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.

d. Prolungamento soggiorno: se non è possibile trasportare l'Assicurato a causa di un infortunio o di una grave malattia intervenuta durante il viaggio, e non sia possibile proseguire il viaggio come programmato, la **Società** pagherà all'Assicurato il costo aggiuntivo per il soggiorno, dietro presentazione delle ricevute di pagamento dei servizi utilizzati dall'Assicurato. Si precisa che il rimborso delle spese anzidette verrà effettuato tenendo comunque come riferimento lo standard (tipo, classe) delle prenotazioni originarie. Se l'Assicurato non è in grado di effettuare il viaggio di rientro come programmato, a causa di malattia o infortunio occorsi all'estero, la polizza si estenderà automaticamente senza costi aggiuntivi fino alla data di rientro in Italia concordata con la **Centrale Operativa** (considerando le specifiche coperture e i requisiti della Garanzia A e della Garanzia B).

e. Viaggio di un familiare: le spese sostenute da un **Parente Prossimo** o un **Compagno di Viaggio**, il quale, su richiesta del medico e autorizzato dalla **Società** Vi assista o Vi riaccomagni al Vostro **Domicilio**. La **Società** mette a disposizione del familiare un biglietto A/R in classe economica per raggiungere l'Assicurato. In caso di **Prolungamento soggiorno** dell'Assicurato la **Società** rimborserà il costo di un nuovo biglietto di rientro posticipato in classe economica o il costo per la modifica della data di rientro del biglietto originario (qualora questa sia possibile) per un solo **Compagno di Viaggio**. Qualora l'Assicurato oggetto del Prolungamento soggiorno viaggiasse con figli minori anch'essi assicurati con la polizza Assivia, saranno coperti i costi dei nuovi biglietti aerei di rientro posticipato in classe economica o i costi per il cambio data del biglietto originariamente prenotato anche per questi ultimi. Le spese di alloggio del Parente Prossimo o del Compagno di Viaggio verranno rimborsate fino alla concorrenza del massimale totale di € 1.000.

f. Rimpatrio con un assistente medico: le spese per un assistente medico qualificato su richiesta del medico e autorizzate dalla **Società** per riaccomagnarVi al Vostro **Domicilio**.

g. Rimpatrio della salma: se l'Assicurato decede durante il viaggio, la **Centrale Operativa**, su richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare il rimpatrio della salma in **Italia** e ne sosterrà i costi necessari. Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre ed inumazione. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Se la sepoltura avviene all'estero, nel paese dove è avvenuto il decesso, il massimale sarà di € 2.600.

h. Ricerca, salvataggio e recupero: nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero dell'Assicurato in seguito ad infortunio, la **Società** sosterrà i costi delle stesse fino alla concorrenza di un massimale di € 5.000.

h. Garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere: la **Centrale Operativa** potrà, se lo riterrà necessario, garantire alla struttura sanitaria il pagamento delle spese ospedaliere fino al massimale della polizza.

2. Esclusioni Particolari

2.1 La **Società** non è tenuta a pagare:

a. costi sostenuti all'estero (di qualsiasi natura) se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly).

b. indennizzi in sostituzione delle garanzie di **Assistenza** dovute, a causa di fatti imputabili all'Assicurato o a cause di forza maggiore, o ancora per le motivazioni descritte al seguente art. 2.2.

2.2 La **Società** non potrà essere ritenuta responsabile di:

a. qualsiasi spesa aggiuntiva o di ricovero non specificatamente autorizzata dalla **Società** o dalla **Centrale Operativa** in funzione 24 ore su 24;

b. mancato contatto con la **Centrale Operativa** o, comunque, iniziative adottate dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della **Centrale Operativa**;

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione:

c. malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;

d. costi sostenuti in conseguenza di incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125;

- e. il rientro sanitario o il rimpatrio qualora le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della **Centrale Operativa**, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'**Assicurato** di proseguire il viaggio;
- f. tutti i casi in cui l'**Assicurato** o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'**Assicurato** è ricoverato;
- g. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni di Assicurazione, art. 5.

3. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- a. L'**Assicurato**, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la **Centrale Operativa** della **Società**, comunicare il tipo di **Assistenza** richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite.
- b. L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui al comma precedente può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni di **Assistenza**, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

GARANZIA C – INTERRUZIONE VIAGGIO

Condizioni particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

La garanzia decorre dal giorno successivo alla data di partenza o comunque dall'utilizzo del primo servizio, e termina il giorno del rientro o in ogni caso al rientro al domicilio.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** indennizza l'**Assicurato** fino a concorrenza del massimale, qualora si verifichi anche uno solo degli eventi dannosi meglio individuati all'art. 2 che segue, per:

- a. viaggio di ritorno anticipato;
- b. servizi turistici non utilizzati se:
 - l'**Evento** che ha prodotto i danni era imprevedibile al momento in cui il viaggio era stato prenotato;
 - il completamento del viaggio oggetto di **Prenotazione Anticipata** era divenuto per l'**Assicurato** oggettivamente impossibile o quantomeno troppo oneroso a seguito del verificarsi dell'**Evento** assicurato.

2. Eventi assicurati

Gli eventi di cui all'articolo precedente sono assicurati soltanto se dipendenti da:

- a. infortunio o malattia grave di entità tale da giustificare l'interruzione del viaggio;
- b. malattia grave imprevedibile o morte imprevedibile di un **Parente Prossimo** nel caso in cui il **Parente Prossimo** risieda in **Italia**.

3. Viaggio di ritorno anticipato

La **Società** rimborsa i ragionevoli costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno in classe turistica, se il viaggio non potrà essere completato a causa di uno degli eventi assicurati al precedente art. 2.

4. Servizi non utilizzati

La **Società** rimborsa la quota del prezzo del viaggio relativa ai servizi turistici non utilizzati al momento del verificarsi dell'evento, se il viaggio è stato interrotto anticipatamente per uno degli eventi assicurati o in caso di un rimpatrio sanitario dell'**Assicurato** e/o un suo **Compagno di Viaggio** fino al massimale stabilito nel Modulo e se le spese prepagate sono irrecuperabili. Nel caso in cui l'**Assicurato** interrompa il viaggio successivamente all'**Evento** gli eventuali costi aggiuntivi rimarranno a suo carico.

5. Esclusioni Particolari

L'**Assicurazione** non prevede copertura:

- a. in mancanza di documentazione in originale dei costi sostenuti;
- b. per motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione;
- c. per problemi derivanti da vaccinazioni obbligatorie;
- d. per interruzione viaggio non anteriormente comunicata, autorizzata e approvata dalla **Centrale Operativa**;
- e. per interruzione viaggio qualora vi siano infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della **Centrale Operativa**, possano essere curate sul posto o che non impediscano all'**Assicurato** di proseguire il viaggio (applicabile per l'art. 2, punto a di questa Garanzia);
- f. per i biglietti di viaggio originariamente prenotati e acquistati prima della data in cui è accaduto l'**Evento**;
- g. nel caso in cui l'**Assicurato** fosse costretto a cancellare il viaggio prima della data di partenza indicata sul Certificato Assicurativo;
- h. costi sostenuti in conseguenza di incidenti avvenuti all'**Assicurato** sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125;
- i. per servizi non considerati turistici (a titolo esemplificativo e non limitativo: biglietti per concerti, teatro, eventi sportivi).
- j. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni di Assicurazione, art. 5.

6. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Qualsiasi interruzione va autorizzata ed organizzata dalla Centrale Operativa.

L'**Assicurato** è tenuto ad allertare tempestivamente la **Centrale Operativa** al verificarsi di uno degli eventi indicati. La notifica per ottenere l'autorizzazione dell'interruzione deve essere comunicata telefonicamente alla **Centrale Operativa** della **Società** entro 24 ore. La denuncia scritta con documenti comprovanti deve successivamente essere comunicata entro 31 giorni di calendario dal rientro in **Italia**.

6.1 L'Assicurato deve fornire alla **Centrale Operativa** della **Società** la seguente documentazione in originale:

a. certificato di **Assicurazione**, documenti di prenotazione e fatture;

b. in caso di malattia grave imprevedibile di un **Parente Prossimo**, infortunio o malattia grave dell'**Assicurato**, un certificato medico in cui vengano specificate la diagnosi, l'anamnesi, la patologia e la prognosi; in caso di morte un certificato di morte.

6.2 Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come disposto dall'art. 7, ultimo comma delle Condizioni di Assicurazione.

7. Franchigia

La presente **Garanzia** viene prestata con una **Franchigia** di € 80 a persona a carico dell'**Assicurato** a meno che non sia stata acquistata al momento della stipula l'integrazione facoltativa **Esenzione Franchigia**.

GARANZIA D – INFORTUNI PERSONALI

Condizioni particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

1. Oggetto dell'Assicurazione

L'**Assicurazione** copre qualora l'**Assicurato** sia vittima di un infortunio accidentale, violento ed esterno e tale infortunio è causa diretta ed unica della morte o invalidità permanente dell'**Assicurato** entro 12 mesi dall'accaduto (come dai punti **a** e **b** sotto elencati), riceverà un indennizzo in conformità con le somme assicurate indicate nel Modulo inerente alla specifica copertura acquistata e se è stato pagato il relativo premio.

a. Morte.

b. Invalidità permanente - L'incapacità permanente dell'**Assicurato** di svolgere una professione, un'occupazione commerciale o vantaggiosa di qualsiasi tipo per 12 mesi e dove, al termine di tale periodo, non si verifichi alcuna possibilità di miglioramento come accertato da un medico specialista da **Noi** incaricato.

2. Esclusioni Particolari

Sono esclusi dall'**Assicurazione** gli eventi causati da:

a. condizioni mediche gravi in corso, croniche o ricorrenti manifestatesi antecedentemente la data di emissione della Polizza;

b. condizioni mediche manifestatesi dopo la data di emissione della polizza, a meno che tale situazione non sia stata tempestivamente dichiarata e accettata dalla **Società**;

c. da disturbi mentali, colpi apoplettici, crisi convulsive ed altri disturbi patologici di origine psichica, nonché da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;

d. se si guida o si è il passeggero di una moto, di uno scooter o di un ciclomotore che supera i 125 cc. di cilindrata;

e. dalle attività sportive ricomprese nell'elenco dell'art. 5 Esclusioni Comuni a tutte le garanzie lettera j delle Condizioni di Assicurazione, nonché dagli atti di temerarietà.

f. da trattamenti sanitari, operazioni chirurgiche, radiazioni o infezioni, eccetto il caso in cui siano conseguenti ad infortunio;

g. dalla partecipazione intenzionale dell'**Assicurato** ad atti delittuosi, commessi o tentati;

h. dalla partecipazione intenzionale ad **Attività Pericolose** che possono mettere in pericolo l'incolumità dell'**Assicurato**, inclusi i safari non turistici e/o safari di caccia.

i. per quanto non diversamente specificato nella presente **Garanzia**, si rinvia alle esclusioni presenti nelle Condizioni di Assicurazione, art. 5.

3. Criteri di Liquidazione

La Società indennizza in base alle Tabelle ANIA (si veda Allegato 1):

a. Per il caso Morte: in forma totale fino al raggiungimento del massimale indicato nel Modulo delle Coperture.

b. Per il caso di Invalidità Permanente:

• La copertura opera con una franchigia assoluta del 5%.

• Se il grado di Invalidità Permanente è inferiore o uguale a 80%, l'indennità verrà corrisposta in base al grado di invalidità riconosciuto.

• Se il grado di Invalidità Permanente è superiore a 80%, l'indennità verrà corrisposta totalmente salvo l'applicazione della franchigia.

c. L'indennità di Invalidità Permanente e di Morte non sono cumulabili; in caso di Morte entro 12 mesi dall'infortunio già indennizzato come Invalidità Permanente, la Società riconosce ai beneficiari la differenza tra quanto già riconosciuto e il capitale assicurato caso Morte.

4. Limite di cumulo

In caso di **Evento** che coinvolga più Assicurati, l'esborso massimo da parte della **Società** non potrà complessivamente superare l'importo di € 400.000. Nel caso in cui l'importo totale dell'**Evento** superi tale cifra, il costo eccedente sarà a carico degli assicurati coinvolti nello stesso **Evento** e suddiviso, in via proporzionale fra loro. In questo caso il **Contraente** ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa proporzione dei relativi Premi imponibili.

5. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

a. In caso di infortunio, successivamente al contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, l'**Assicurato** (o i beneficiari in caso di decesso) dovrà inviare al più presto alla **Centrale Operativa** della **Società** una denuncia scritta contenente la descrizione dettagliata delle modalità di accadimento dell'**Evento**, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dello stesso, corredata da certificato medico ed eventuale verbale dell'autorità intervenuta.

b. Il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o stabilizzazione dei postumi.

- c. L'Assicurato deve trasmettere, in caso di ricovero in istituto di cura, copia conforme all'originale della cartella clinica e di ogni documento, medico e non, che sarà richiesto dalla **Centrale Operativa**.
- d. L'Assicurato o gli aventi diritto devono consentire, in ogni caso, alla **Centrale Operativa** le indagini, le valutazioni e gli accertamenti anche di carattere medico sulla persona dell'Assicurato, ritenuti ad insindacabile giudizio della stessa **Centrale Operativa** necessari ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo e alla sua quantificazione.
- e. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro e/o di quelli ad essa successivi, di cui ai commi precedenti, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

GARANZIA E – RITARDO NEL VIAGGIO E MANCATA PARTENZA

Condizioni particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- Ritardo nel Viaggio;
- Mancata Partenza.

2. Ritardo nel Viaggio (solo per le Polizze Elite: Individuale, Famiglia e Annuale Multiviaggio).

La presente **Garanzia** è operante qualora l'ora di arrivo internazionale del **Viaggio di Andata/Ritorno** avvenga oltre 8 ore dopo l'ora di arrivo riportata sul **Vostro** biglietto o come da itinerario stabilito dal Tour Operator o Agente di Viaggio, per una delle seguenti cause:

2.1 sciopero o controversia a livello sindacale;

2.2 condizioni ambientali avverse con conseguenze sull'orario del trasporto pubblico programmato, che è stato oggetto di **Prenotazione Anticipata** da parte **Vostra**;

2.3 guasto/rottura di trasporti pubblici a motore, treni, aerei o imbarcazioni, che sono stati oggetto di **Prenotazione Anticipata** da parte **Vostra**, avvenuti dopo la data di inizio della copertura assicurativa.

Al verificarsi di uno degli eventi **2.1**, **2.2** o **2.3**, sopra riportati l'Assicurato riceverà un indennizzo come segue:

a. Indennizzo per ritardo: un importo come stabilito nel Modulo per le prime 8 ore complete e per ogni fascia successiva completa di 12 ore, fino al massimale evidenziato nel Modulo, o

b. Cancellazione: l'Assicurato ha la facoltà di annullare il viaggio prima dell'inizio del **Viaggio di Andata** in seguito ad un ritardo che supera 24 ore. La **Società Vi** rimborserà le spese di viaggio non recuperabili o le penali dovute per l'alloggio, o altre spese prepagate in **Italia** prima della partenza. In questo caso verrà applicata una franchigia pari al 15% dell'importo della penale (con un minimo di € 80,00 per **Assicurato**).

3. Mancata Partenza

La presente **Garanzia** non prevede copertura per la **Cancellazione del viaggio**.

Se l'Assicurato non si presenta al punto di partenza internazionale a causa di un ritardo e perde il viaggio prenotato a causa di incidenti o guasti elettrici o meccanici al mezzo di trasporto con il quale viaggiava in occasione:

a. Del **Vostro** viaggio diretto verso il punto di partenza internazionale prima dell'inizio del **Viaggio di Andata dall'Italia**.

b. Del **Vostro** viaggio diretto verso il punto di partenza internazionale prima dell'inizio del **Viaggio di Ritorno verso l'Italia**. La **Società Vi** rimborserà, fino al limite stabilito nel Modulo, il costo da **Voi** necessariamente e ragionevolmente sostenuto per l'acquisto di un altro biglietto di viaggio la cui partenza deve avvenire entro 7 giorni dalla data di partenza originariamente prevista.

4. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

a. L'Assicurato deve fare tutto il possibile per arrivare al punto di partenza prima o all'ora stabilita dall'itinerario, assicurandosi che, ove risulta necessario adoperare un mezzo di trasporto per raggiungere il punto di partenza, il mezzo prescelto sia in buone condizioni e risulti idoneo allo scopo e che lo spostamento sino al punto di partenza inizi in tempo utile.

b. Qualora il mezzo di trasporto non consenta di raggiungere il punto di partenza per **Evento** fortuito, causa di forza maggiore o malfunzionamento dello stesso verificatosi nel corso dello spostamento verso il punto di partenza, l'Assicurato è tenuto a fornire idonea evidenza documentale di ciò.

c. In caso di guasto del **mezzo pubblico di trasporto** l'Assicurato è tenuto a farsi rilasciare una certificazione comprovante l'entità del ritardo.

d. In conformità con l'art. 2 sopra specificato l'Assicurato deve effettuare il check-in come previsto dall'itinerario di viaggio del Tour Operator o dal Vettore, e ottenere una conferma scritta specificando il motivo e la durata esatta del ritardo dal Tour Operator o Vettore.

e. L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

5. Franchigia

a. in caso di Cancellazione del Viaggio a seguito di un ritardo che superi 24 ore verrà applicata una **Franchigia** pari al 15% delle penali di Cancellazione, con un minimo di € 80,00 per ogni **Assicurato**;

b. in caso di Ritardo nel Viaggio non è prevista alcuna **Franchigia**;

c. in caso di Mancata Partenza sarà applicata una **Franchigia** di € 80,00 per ogni **Assicurato**;

d. In caso di Mancata Partenza la **Franchigia** non verrà applicata se si acquista l'integrazione facoltativa (**Esenzione Franchigia**) al momento della stipula della polizza.

6. Esclusioni Particolari

L'Assicurazione non copre:

- a. Qualora il Ritardo nel Viaggio sia inferiore a 8 ore rispetto all'ora di arrivo programmata in occasione del **Vostro Viaggio di Andata/Ritorno**.
- b. l'annullamento del servizio, temporaneo o meno, di un **mezzo pubblico di trasporto**, su raccomandazione dell'ente civile dell'aviazione o di un ente portuale o di un ente simile in qualsiasi paese;
- c. circostanze che avrebbero potuto facilmente essere previste o azioni di massa (**Sciopero**) annunciate anticipatamente dai mezzi di informazione;
- d. in conformità con l'art. 3, le tratte interne del viaggio, scali o collegamenti;
- e. qualsiasi **Evento** sorto a seguito della mancanza da parte di un vettore nel garantire qualsiasi parte di un viaggio prenotato;
- f. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni di Assicurazione, art. 5.

GARANZIA F – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Condizioni particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

1. Oggetto dell'Assicurazione

L'**Assicurato** sarà indennizzato di tutte le somme pagabili di cui potrà essere civilmente responsabile a titolo personale per fatti avvenuti durante il **Periodo di Assicurazione** che hanno provocato:

1.1 Lesioni fisiche o morte di qualsiasi persona che non sia membro della **famiglia** dell'**Assicurato**, **Compagni di Viaggio** o persone alle dipendenze dell'**Assicurato**.

1.2 Danni a proprietà:

a. che non appartiene all'**Assicurato**, o

b. lasciata in custodia o controllata dall'**Assicurato** o da un membro della **famiglia** dell'**Assicurato** o da un **Compagno di Viaggio**.

1.3 Le garanzie di cui innanzi sono prestate fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo.

2. Limitazione per i viaggi in USA e Canada

Per i sinistri che avvengano in USA e Canada la **Garanzia** viene prestata entro il limite di importo pari all'80% del massimale di polizza e con esclusione, in ogni caso, dei danni punitivi (punitive or exemplary damages).

3. Gestione delle Vertenze – Spese di Resistenza

3.1 La **Società** assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato**.

3.2 L'**Assicurato** è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permettere la più efficace gestione delle suddette vertenze comparando personalmente ove sia richiesto. A questo fine l'**Assicurato** si impegna, al momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento dell'eventuale notifica dell'atto di citazione, ad indicare alla Società la presenza o meno di testimoni ai fatti.

3.3 La **Società** ha diritto di rivalersi sull'**Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tale obblighi.

3.4 La **Società** prende in carico tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** fino ad un quarto del massimale totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la **Società** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

3.5 La **Società** non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici non designati da essa.

4. Esclusione dal novero di Terzi:

Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:

4.1 i familiari, di qualsiasi ordine e grado,

4.2 persone assicurate con lo stesso Certificato, **Compagno di Viaggio**,

4.3 il rappresentante legale o tutore dell'**Assicurato**,

4.4 il socio o contitolare d'impresa, persone alle dipendenze dell'**Assicurato** o che intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso,

4.5 qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante legale dell'**Assicurato**, il dipendente professionale, gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.

5. Esclusioni Particolari

La **Garanzia** non comprende i danni derivanti:

a. da responsabilità contrattuale essendo l'**Assicurazione** limitata alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito;

b. dall'esercizio da parte dell'**Assicurato** di attività professionale o comunque lavorativa, privata o pubblica, dall'espletamento di cariche anche onorifiche, dallo svolgimento e/o organizzazione di **Attività Pericolose** o inusuali;

c. da atti volontariamente compiuti dall'**Assicurato**;

d. da **Eventi** non documentati da specifica denuncia alle Autorità Competenti;

e. da trasmissione di una malattia da parte dell'**Assicurato**;

f. da proprietà, possesso o uso di animali;

g. dalla proprietà, possesso o uso di armi da fuoco o armi di altro tipo;

h. dall'utilizzo o dall'occupazione di terreni ed edifici posseduti o riferibili all'**Assicurato**;

i. dalla proprietà, uso o guida di un veicolo a motore e non. Nota Bene: qualora l'**Assicurato** noleggi un'automobile o veicolo a motore, egli dovrà verificare con la compagnia di noleggio che il veicolo sia munito di un'adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile, in quanto non è inclusa nella presente **Polizza** (per la copertura delle franchigie dell'autonoleggio, si rimanda alla Garanzia J – Franchigia Autonoleggio);

j. dalla proprietà, uso o guida di natanti a motore, natanti senza motore con lunghezza superiore a 6,5 metri o aeromobili;

k. dall'esercizio della caccia; del pugilato o della lotta nelle sue varie forme, dalla pratica del surf o windsurf o kitesurf,

dell'equitazione, della bicicletta, o della barca a vela;

l. dalla partecipazione a gare, corse e competizioni di ogni genere e dei relativi allenamenti e prove preparatorie;

m. da perdita o furto di cose di terzi che l'**Assicurato** abbia in deposito o custodia;

n. da qualsiasi **Evento** dove l'**Assicurato** ammette responsabilità senza prima aver ricevuto il consenso della **Società**;

o. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni di Assicurazione, art. 5. Sono altresì esclusi:

p. multe o ammende riferibili all'evento denunciato;

q. spese legali sostenute dall'**Assicurato** per la propria difesa non autorizzate dalla Società;

r. spese di giustizia penale;

s. danni causati a persone non Terze.

6. Franchigia

a. ad ogni sinistro si applica una **Franchigia**, a carico dell'**Assicurato**, pari ad € 500,00.

b. la **Franchigia** non verrà applicata se si acquista l'integrazione facoltativa (**Esenzione Franchigia**) al momento della stipula della polizza.

7. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

a. in caso di sinistro, l'**Assicurato** deve contattare Travelassist S.r.l. telefonicamente al +39 0541 51171 oppure via email a sinistri@travelassist.it entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza.

b. l'**Assicurato** deve inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, inviando le ulteriori indicazioni e notizie sulle modalità di accadimento del fatto dannoso delle quali sia venuto a conoscenza, nonché i documenti, in particolare le richieste risarcitorie del terzo, e tutti gli atti giudiziari (citazioni, ingiunzioni di pagamento, ecc.) relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

c. se l'**Assicurato** omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della denuncia di sinistro e l'invio della successiva documentazione, la **Società** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

GARANZIA G – RIMBORSO SPESE LEGALI

Condizioni particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** indennizzerà i costi e le spese legali sostenuti dall'**Assicurato**, o dai suoi rappresentanti legali in occasione di procedimenti legali portati avanti dall'**Assicurato** per risarcimento e/o danni scaturiti da infortunio o morte dell'**Assicurato**, durante il **Periodo di Assicurazione**, fino all'ammontare massimo stabilito nel Modulo delle Coperture.

2. Esclusione dal novero di Terzi:

Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:

2.1 i familiari, di qualsiasi ordine e grado,

2.2 persone assicurate con lo stesso Certificato, **Compagno di Viaggio**,

2.3 il rappresentante legale o tutore dell'**Assicurato**,

2.4 il socio o contitolare d'impresa, persone alle dipendenze dell'**Assicurato** o che intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso,

2.5 qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante legale dell'**Assicurato**, il socio o contitolare d'impresa, il dipendente professionale, gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.

3. Esclusioni Particolari

Non verrà effettuato alcun indennizzo per:

a. Richieste di Indennizzo portate avanti nei confronti di Agenzie Viaggio Online (Online Travel Agency, OLTA), Tour Operator, Agenzie di Viaggio, Vettori, strutture ricettive (albergo, residence, appartamento turistico, ecc.), Assicuratori o Agenti di Assicurazione.

b. Costi e spese legali sostenuti prima che sia stato ottenuto il consenso da parte della **Società**.

c. Richieste di Indennizzo presentate più di 120 giorni dopo l'**Evento**.

d. Qualunque richiesta di indennizzo per qualsiasi somma rispetto alla quale le spese legali sono subordinate al pagamento di un risarcimento (con pagamento delle eventuali spese legali).

g. Spese legali per la difesa dell'**Assicurato** per eventi dolosi.

GARANZIA H – BAGAGLIO e BAGAGLIO CONSEGNATO IN RITARDO

Condizioni particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** indennizzerà l'**Assicurato** per i seguenti rischi:

a. smarrimento o danneggiamento da parte del vettore del **Bagaglio** personale e del suo contenuto; furto, scippo o rapina del bagaglio personale, guardaroba ed effetti personali di proprietà dell'**Assicurato** fino al massimale stabilito nel Modulo.

Nota Bene: i beni assicurati saranno liquidati tramite un indennizzo e non sulla base di valore a nuovo o di costo di rimpiazzo;

b. nel caso in cui l'**Assicurato** sia temporaneamente sprovvisto del bagaglio personale durante il **Viaggio di Andata** per un periodo superiore a 12 ore dal momento di arrivo a destinazione, a causa di ritardo o destinazione sbagliata nella consegna da parte di vettori aerei, di autobus o ferroviari, verrà riconosciuto un indennizzo per acquisti di **Beni di Prima Necessità** fino all'ammontare massimo stabilito nel Modulo.

2. Criteri di indennizzabilità

2.1 In caso di sinistro la **Società** rimborserà, fino a concorrenza del massimale, sulla base dei seguenti criteri:

- a. per le cose distrutte, smarrite o sottratte, il valore corrente;
- b. per le cose danneggiate, l'indennizzo corrisponderà al costo di riparazione ove quest'ultimo non superi il valore corrente ed in questo caso il limite di indennizzo non potrà essere superiore allo stesso;
- c. Il danno è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore, struttura ricettiva o dall'organizzazione turistica responsabile ed al massimo fino alla concorrenza della somma assicurata come indicato nel Modulo.

2.2 Ferme le somme assicurate ed il massimale rimborsabile, l'**Assicurazione** opera nei seguenti limiti:

- a. il massimale rimborsabile per ogni articolo, paio o set, è stabilito nel Modulo;
- b. la responsabilità della **Società** in merito agli **Oggetti di Valore** è limitata alla somma totale indicata nel Modulo;
- c. la responsabilità della **Società** in merito alle lenti a contatto o corneali, gli occhiali per i quali è necessaria la ricetta medica è limitata al massimale rimborsabile per ogni articolo, paio o set, come stabilito nel Modulo della polizza acquistata. Una macchina fotografica, o una videocamera completa di tutti gli accessori, un braccialetto o una collana con parure, e qualsiasi articolo simile, o coppia di articoli, verrà considerato come un articolo unico;
- d. le apparecchiature fotocineottiche sono garantite solo se al seguito dell'**Assicurato**;
- e. la responsabilità della **Società** in merito all'**Attrezzatura Sportiva** è limitata alla somma totale di € 300.
- f. Se al momento in cui avviene la perdita o il danneggiamento la proprietà dell'**Assicurato** è di valore maggiore rispetto alla somma assicurata sotto questa Garanzia, l'**Assicurato** sarà considerato come il Proprio assicuratore per la differenza e, di conseguenza, si prenderà carico di una quota proporzionale della perdita;
- g. Il totale rimborsabile per ottenere un nuovo passaporto per permettere all'**Assicurato** di fare ritorno in **Italia** è di € 200;
- h. In caso di furto, danneggiamento o smarrimento definitivo del bagaglio personale o degli effetti personali, per tutti i beni per i quali non si è in grado di fornire una ricevuta d'acquisto, la **Società** rimborserà un importo massimo di € 50 per ogni articolo, fino ad un totale massimo indennizzabile di € 100;
- i. In caso di **Bagaglio** consegnato in ritardo, qualora l'**Assicurato** non sia in grado di fornire scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei beni di prima necessità coinvolti nel sinistro, la **Società** ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso oppure di riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario che comunque non può eccedere la somma di € 100;
- j. i gioielli sono garantiti solo se depositati in luogo sicuro e chiuso in cassaforte o se indossati o trasportati in modo sicuro dall'**Assicurato** stesso;
- k. nel caso in cui il **Bagaglio** risultasse definitivamente smarrito, verrà dedotta dall'indennizzo finale la somma già corrisposta per **Bagaglio** consegnato in ritardo.

3. Esclusioni Particolari

L'**Assicurazione** non copre:

1. eventi causati da dolo, colpa grave o incuria dell'**Assicurato**;
2. eventi per cui l'**Assicurato** risulti non avere fatto il possibile per evitare o limitare il danno (ex art. 1914 CC);
3. in caso di furto avvenuto all'interno del veicolo o del luogo di soggiorno, gli eventi in cui non vi è stata evidente effrazione;
4. eventi correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti);
5. perdita o danno avvenuti mentre l'articolo si trovava in mano al vettore, a meno che debitamente comprovato dal vettore da denuncia di irregolarità nei confronti della proprietà (Modello P.I.R. = Property Irregularity Report).
6. danni scaturiti da usura e lacerazione, deperimento o deterioramento, processi di pulitura, riparazione o ristrutturazione, condizioni atmosferiche o climatiche, tarme o parassiti, rotture elettriche, meccaniche o disturbi;
7. perdita, furto o danni a protesi dentarie; supporti uditivi; telefoni cellulari; articoli per cellulari e caricabatterie; smartphone; denaro in ogni sua forma; obbligazioni; cedole; titoli, francobolli o documenti di ogni genere; sigarette; sigarette elettroniche e sigari; veicoli o accessori; antiquariato; strumenti musicali; quadri; **Attrezzature Sportive** mentre le state utilizzando; imbarcazioni e/o attrezzature ausiliarie; incluse attrezzature per surf; windsurf e vela; tende per il camper; vetro; porcellana; beni deperibili; o altri articoli di natura fragile e frangibile.
8. perdita, furto o danneggiamento delle proprietà spedite come merce o con un documento di trasporto (Bill of Lading).
9. perdita, furto o danneggiamento di proprietà o articoli presi in prestito o in affitto.
10. perdita causata da ritardo, detenzione, confisca, requisizione o danno da parte della dogana o di altri ufficiali o autorità;
11. furto del **Bagaglio** contenuto all'interno del veicolo se:
 - a) non è stato chiuso a chiave;
 - b) non vi è scasso;
 - c) il **Bagaglio** era visibile dall'esterno del veicolo;
 - d) il furto avviene tra le ore 21.00 e le ore 09.00 (orario locale);
12. perdita, furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;
13. furto con scasso all'interno di un veicolo a motore incustodito, a meno che tutti gli articoli siano stati chiusi a chiave nel bagagliaio o cruscotto. Non sono coperti gli **Oggetti di Valore**.
14. furto non confermato da una denuncia scritta rilasciata dalla polizia/autorità locali entro 24 ore dal verificarsi dell'**Evento**;
15. qualsiasi Richiesta di Indennizzo per perdita, furto o danneggiamento di preziosi/gioielli mentre si pratica una qualsiasi attività in acqua o ci si trova in un'area ad essa connessa (mare, spiaggia, piscina o parchi acquatici, ecc.);
16. furto di proprietà lasciate incustodite a meno che non siano state lasciate dentro il **Vostro** alloggio di villeggiatura chiuso a chiave e ci sia stato furto con scasso comprovato da una denuncia fatta alla Polizia locale;
17. perdita, danneggiamento o furto di **Oggetti di Valore** all'interno di valigia o borsa da viaggio, borsetta o contenitore simile, se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto od affidato a terzi o di cui non abbiate avuto ragionevole cura;

18. la responsabilità riguardante un paio o set di articoli è limitata alla parte perduta o danneggiata;
19. le chiamate telefoniche e/o i costi di viaggio, eccetto quelli avvenuti necessariamente per ottenere un passaporto sostitutivo come indicato sopra;
20. qualsiasi Richiesta di Indennizzo per la quale riteniamo che non abbiate dimostrato ragionevole cura nel proteggere le **Vostre** proprietà e non abbiate agito come se non foste assicurati;
21. beni lasciati incustoditi in luogo pubblico;
22. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
23. perdita, furto o danni ad articoli campionari o commerciali, o proprietà utilizzate per le attività commerciali o finanziarie dell'**Assicurato**;
24. danni causati da rottura di vetro o bottiglie, fuoriuscita di polvere o liquidi da contenitori inseriti all'interno del bagaglio dell'**Assicurato**, beni deperibili o qualsiasi altro articolo di natura fragile;
25. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni di Assicurazione, art. 5.

4. Franchigia

- a. Ogni sinistro del **Bagaglio** sarà gravato di una **Franchigia** di € 80 per **Evento** e persona.
- b. Per gli Oggetti di Valore la **Franchigia** è di € 80 per **Evento** e persona.
- c. Per **Documenti di Viaggio** la **Franchigia** è di € 80 per **Evento** e persona.
- d. in caso di Ritardata Consegna del Bagaglio non è prevista alcuna franchigia;
- e. la **Franchigia** non verrà applicata se si acquista l'integrazione facoltativa (**Esenzione Franchigia**) al momento della stipula della polizza.

5. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve prendere tutte le misure di precauzione necessarie per prendersi cura della proprietà assicurata:

5.1 Sarà cura e responsabilità dell'Assicurato fornirci una denuncia presso le Autorità Competenti in riferimento alla Richiesta di Indennizzo inoltrata sotto questa Garanzia.

5.2 In caso di danneggiamento e/o smarrimento del **Bagaglio** consegnato al vettore occorre allegare alla Richiesta di Indennizzo:

- a. copia del Rapporto di Irregolarità Bagaglio (P.I.R.) effettuato presso l'ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai bagagli smarriti.
- b. copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
- c. fatture, scontrini fiscali in originale, comprovanti il tipo e il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto.
- d. fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- e. in caso di smarrimento del **Bagaglio** è necessario presentare conferma scritta rilasciata dal vettore, attestante la mancata riconsegna e lo smarrimento definitivo del **Bagaglio**.

5.3 In caso di ritardata consegna del **Bagaglio**, l'Assicurato è tenuto a fornire copia del Rapporto di Irregolarità Bagaglio (P.I.R.) e gli scontrini che documentino il costo e la natura dei **Beni di Prima Necessità** acquistati, assieme alla conferma scritta dell'esatta durata del ritardo rilasciata dal vettore o documento di consegna rilasciato dal corriere.

Nel caso in cui il bagaglio risultasse definitivamente smarrito, verrà dedotta dall'indennizzo finale la somma già corrisposta per Bagaglio Consegnato in Ritardo.

5.4 In caso di furto o danneggiamento del **Bagaglio**, causati da azione criminale, l'Assicurato deve allegare alla richiesta di indennizzo la seguente documentazione:

- a. copia in originale della denuncia scritta del sinistro rilasciata dalla Polizia entro 24 ore dall'accaduto, recante l'elenco completo delle cose sottratte o danneggiate;
- b. fatture, scontrini fiscali in originale, comprovanti il tipo e il valore dei beni danneggiati e la loro data di acquisto;
- c. fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.

5.5. In caso di danneggiamento del **Bagaglio**, l'Assicurato, dietro specifica richiesta della **Società**, è tenuto all'invio di fotografie originali che comprovino il danno. Qualora il danno non fosse visibile dalla documentazione fornita, l'Assicurazione potrà richiedere l'invio dell'oggetto danneggiato presso i propri uffici per verificarne il corretto funzionamento.

5.6 L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi contenuti nel presente art. 5, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

6. Dolo e colpa grave dell'Assicurato

La **Società** non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1900, comma 1°, del Codice Civile.

GARANZIA I – CANCELLAZIONE VIAGGIO

Condizioni particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

La **garanzia** decorre dal giorno della stipulazione della polizza fino al giorno della partenza compreso e termina comunque con l'utilizzo del primo servizio o in ogni caso al raggiungimento del luogo di soggiorno.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** indennizza l'Assicurato per tutte le spese di viaggio che ha pagato o si è impegnato a pagare prima della data di partenza del viaggio e che non può recuperare in relazione alla parte del viaggio che è costretto a cancellare fino all'importo evidenziato nel Modulo, sempre che:

- a. l'**Evento** che ha prodotto i danni era imprevedibile al momento in cui il viaggio era stato prenotato;

b. la cancellazione è stata determinata da questo **Evento**;

Per le persone collegate la Garanzia Cancellazione Viaggio è limitata agli eventi a e b dell'art. 2.

2. Eventi assicurati

Gli eventi di cui all'articolo precedente sono assicurati se dipendenti da:

a. morte dell'**Assicurato** o persona collegata all'**Assicurato**;

b. malattia o infortunio imprevedibili di gravità tale da comportare l'impossibilità di viaggiare, dell'**Assicurato** o persona collegata all'**Assicurato**;

c. danneggiamento della abitazione privata di proprietà o relativamente alla quale l'**Assicurato** è titolare di un diritto reale o personale di godimento a causa di incendio, esplosione, tempesta, fulmine, allagamento, a condizione che siano danni ingenti o che sia richiesta la presenza dell'**Assicurato** in ordine all'accertamento o al chiarimento dei fatti e/o danni.

d. citazione o convocazione dell'**Assicurato** avanti il tribunale penale o convocazione in qualità di giudice popolare;

3. Persone collegate all'Assicurato

Sono considerate persone collegate all'**Assicurato**:

a. I **Parenti Prossimi** dell'**Assicurato**;

b. Nel caso in cui l'**Assicurato** partecipi ad un viaggio con due o più persone che non siano **Parenti Prossimi** o con altri nuclei familiari, in caso di Cancellazione Viaggio, la **Società** coprirà l'**Assicurato** direttamente coinvolto ed uno solo dei **Compagni di Viaggio** purché sia **Assicurato** con lo stesso Certificato.

4. Esclusioni Particolari

L'Assicurazione non copre:

a. Richieste di Indennizzo per Cancellazione Viaggio non comunicate a Travelassist S.r.l. entro 3 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è verificato l'**Evento** che ha determinato la rinuncia;

b. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo in seguito a malattia derivante da patologie croniche o preesistenti dell'**Assicurato**, **Parente Prossimo** o **Compagno di Viaggio**;

c. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per le quali l'**Assicurato** non ha denunciato il sinistro stesso a tutte le assicurazioni coinvolte entro i termini stabiliti dalle singole Compagnie Assicuratrici come da art. 1910 del C.C.;

d. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per Cancellazione Viaggio se dovuta ad incompleta o carente documentazione necessaria al viaggio (passaporto, visti, carta d'identità, certificati di vaccinazione, ecc.);

e. Le spese sostenute a causa del Vostro rifiuto di viaggiare o proseguire il viaggio o della perdita di interesse nel viaggio a causa di: problemi di carattere economico; spese che verranno sostenute dal Tour Operator/fornitore di servizi, dall'hotel o dalla compagnia aerea; ritardo nell'iniziare il viaggio, o maggiorazioni del prezzo applicate dal Tour Operator/fornitore di servizi a causa dell'aumento dei prezzi base della brochure;

f. Esborsi a seguito di circostanze che si potevano ragionevolmente prevedere al momento della prenotazione del Vostro viaggio o dell'emissione del Certificato di **Assicurazione**;

g. Qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto in conseguenza della mancata comunicazione da parte Vostra all'Agenzia di Viaggio e/o al Tour Operator e/o Vettore di trasporto o Hotel immediatamente dopo che venga a conoscenza della necessità di cancellare o ridurre il viaggio prenotato;

h. Disposizioni governative o restrizioni valutarie o atti o omissioni o mancanze da parte del vettore del trasporto, o dell'alloggio, o di un agente mediante il quale sono stati fatti gli accordi per il viaggio;

i. costi di gestione pratica, di transazione informatica, le tasse aeroportuali, quote assicurative e visti;

j. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per Cancellazione Viaggio dovuta ad esigenze professionali.

k. Mancata comunicazione dell'indirizzo e numero telefonico di telefono fisso ove sono reperibili l'**Assicurato** o le persone collegate all'**Assicurato** o il rifiuto a fornire le informazioni indicate al punto 5.2 Obblighi dell'**Assicurato**.

l. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni di Assicurazione, art. 5.

5. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

5.1 In caso di sinistro l'**Assicurato**, o chi per esso, entro 24 ore dall'evento che ha portato alla Cancellazione Viaggio è obbligato:

a. Ad informare tempestivamente la/le società con cui è/sono stata/e effettuata/e la/le prenotazione/i del viaggio: strutture ricettive, compagnie aeree, agenzie viaggio online (Online Travel Agencies, OLTA), agenzia viaggio, Tour Operator o altri fornitori di servizi. La **Società** rimborserà le penali esistenti alla data in cui si è verificato l'**evento** che ha portato alla Cancellazione Viaggio. Un'eventuale maggiorazione di penale addebitato dal Tour Operator/fornitore di servizi in conseguenza di un ritardo da parte dell'**Assicurato** nel segnalare la Cancellazione Viaggio, resterà a carico dell'**Assicurato**.

b. A fare immediata denuncia telefonica a Travelassist S.r.l. al n° tel: **+39 0541 51171** comunicando oltre agli estremi del sinistro e del Certificato Assicurativo, la reperibilità durante la malattia dell'**Assicurato** o della persona che ha causato la Cancellazione Viaggio. L'**Assicurato** deve comunicare Cognome, Nome, Indirizzo, anche se temporaneo e numero telefonico di telefono fisso, al fine di permettere alla **Società** di avvalersi del diritto di richiedere una visita medica per confermare che lo stato di salute dell'**Assicurato** o della persona che ha causato la Cancellazione Viaggio sia tale da impedirgli di viaggiare.

c. A comunicare la rinuncia a Compagnie Assicuratrici che assieme alla **Società** coprono lo stesso rischio come da art. 1910 del C.C.. Nel caso in cui il viaggio sia un pacchetto organizzato da un Tour Operator, è importante controllare le coperture assicurative incluse nel pacchetto.

d. Ad inviare via email a **sinistri@travelassist.it** copia del certificato medico che specifichi la malattia che ha portato alla Cancellazione Viaggio ed i giorni di prognosi. Per verificare che tale documentazione sia stata inviata entro 24 ore dall'evento, farà fede la data di invio dell'email da parte dell'**Assicurato**.

Non verranno risarciti i sinistri denunciati oltre 3 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è manifestato l'evento che ha determinato la rinuncia.

5.2 L'Assicurato deve fornire a Travelassist S.r.l. la seguente documentazione in originale:

- a. certificato di **Assicurazione**, documenti di prenotazione e fattura recante le penali di annullamento;
- b. in caso di infortunio, malattie gravi imprevedibili, gravidanza a rischio, un certificato medico in cui vengano specificate la diagnosi, la patologia, la prognosi e l'impossibilità ad intraprendere il viaggio;
- c. in caso di morte, certificato di morte;
- d. in caso di danneggiamento di beni materiali, un'adeguata certificazione (ad esempio un rapporto di polizia);
- e. in caso di annullamento della prenotazione di una casa vacanza, camper o caravan, una conferma scritta da parte del soggetto o del rappresentante legale dell'ente o società che aveva nella propria disponibilità i suddetti beni, attestante l'oggettiva impossibilità di ricollocare nel medesimo periodo il bene.
- f. a comunicare la presenza di altra **Assicurazione** viaggio stipulata per lo stesso viaggio.

5.3 A richiesta di Travelassist S.r.l., l'Assicurato dovrà:

- a. presentare un certificato di inabilità al lavoro e se necessario un certificato medico di uno specialista;
- b. consentire a Travelassist S.r.l. le indagini sull'inabilità a viaggiare a causa di infortunio o di imprevista malattia grave attestata da un certificato medico di uno specialista;
- c. consentire gli accertamenti medici e di un'eventuale visita medica a **Domicilio** al fine di confermare che le condizioni di salute dell'Assicurato o persona a lui collegata che ha causato la Cancellazione Viaggio siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.

5.4 Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come disposto dall'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

6. Scoperto di Garanzia

- a. In caso di malattia senza ricovero la presente **Garanzia** viene prestata con uno **scoperto del 10%** dell'importo della penale, con un **minimo di € 80** a persona a carico dell'Assicurato.
- b. In caso di morte o ricovero ospedaliero con degenza minima di 3 giorni verrà applicata una **franchigia** di € 80,00 per ogni Assicurato.
- c. In tutti gli altri casi, è previsto uno scoperto del 15%;
- d. In ogni caso, qualora l'Assicurato o chi per lui, non denunci il sinistro **entro 24 ore dall'Evento** che ha portato alla Cancellazione Viaggio (come specificato in **Obblighi dell'Assicurato**), lo scoperto a suo carico si intende **elevato a 30% della penale** (con un minimo di € 120) per ogni Assicurato.

7. Massimale Assicurato

Il massimale complessivo per ciascuna pratica di viaggio è di € 10.000.

8. Criteri di Liquidazione

ERGO rimborsa la penale di annullamento nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.

GARANZIA J – RIMBORSO FRANCHIGIA AUTONOLEGGIO

Condizioni particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** indennizza l'Assicurato per la franchigia applicata dall'assicurazione della **Società di Autonoleggio** qualora si verifichi uno dei seguenti **Eventi** al veicolo a noleggio:

- a. danneggiamento in seguito ad incidente (inclusi i danni a cristalli, pneumatici e sottoscocca);
- b. atti di vandalismo o incendio;
- c. furto o guasto meccanico;
- d. spese di traino dovute al danneggiamento in seguito ad incidente, atto di vandalismo, incendio o guasto meccanico.

2. Criteri di Indennizzabilità

In caso di sinistro la **Società** rimborsa, fino a concorrenza del massimale, sulla base dei seguenti criteri:

- a. L'Assicurato deve avere un'età compresa tra 21 e 69 anni compiuti per poter usufruire della presente **Garanzia**.
- b. Il sinistro occorso dovrà essere stato liquidato da parte della **Società di Autonoleggio**, prima di poter richiedere compenso alla **Società** sotto la presente **Garanzia**.
- c. Il rimborso della Franchigia applicata dall'assicurazione della **Società di Autonoleggio** è contemplata qualora gli **Eventi** descritti al precedente Paragrafo 1, siano coperti e specificati nelle condizioni contrattuali di quest'ultima.
- d. Per la polizza Annuale Multiviaggio Elite, il limite cumulativo per questa **Garanzia** è uguale al massimale riportato nel Modulo delle Coperture.
- e. La **Società di Autonoleggio** da cui l'Assicurato ha acquistato l'assicurazione, deve avere piena licenza emessa dall'autorità competente del luogo in cui si effettua il ritiro del veicolo.
- f. L'Assicurato deve essere in possesso di un **Contratto di Autonoleggio** firmato.
- g. L'Assicurato deve essere nominato sul **Contratto di Autonoleggio**.
- h. Il massimale riportato nel Modulo delle Coperture è inteso per ogni **Contratto di Autonoleggio** e non per persona assicurata.

3. Esclusioni Particolari

L'Assicurazione non copre:

- a. Qualora l'Assicurato non abbia rispettato le condizioni contrattuali della **Società di Autonoleggio**.
- b. Qualora l'Assicurato non abbia sotto diretto controllo il veicolo a noleggio.

- c. Qualora l'**Assicurato** non sia in possesso di una patente di guida riconosciuta nel paese di destinazione ed in corso di validità.
- d. Qualora la polizza sia stipulata soltanto per una porzione del viaggio e le date riportate sul Certificato Assicurativo non coincidano con le effettive date di partenza dal domicilio dell'Assicurato in Italia e rientro al domicilio dell'Assicurato in Italia.
- e. Qualora la destinazione del viaggio oggetto dell'**Assicurazione** si trovi a meno di 50 Km di distanza dal domicilio dell'Assicurato.
- f. Qualora l'**Assicurato** non fosse idoneo a guidare, o guidasse contro parere medico, o assumesse medicinali per i quali venga sconsigliata la guida di un veicolo a motore.
- g. Qualora l'**Assicurato** abbia stipulato un'assicurazione che copra il medesimo rischio.
- h. Qualsiasi veicolo noleggiato al di fuori degli standard normali, come le auto d'epoca, auto sportive o auto ad alta prestazione.
- i. Qualsiasi veicolo senza licenza e qualsiasi veicolo non destinato al trasporto di passeggeri inclusi (ma non limitati a) camper e motorhome, veicoli commerciali, minibus, rimorchi, roulotte e qualsiasi veicolo che abbia più di nove posti.
- j. Il veicolo a noleggio che non sia utilizzato come mezzo privato per fini ricreative o professionali, come gare, rally o rimorchi.
- k. Danneggiamento, perdita o furto di beni presenti all'interno del veicolo che non appartengano all'**Assicurato** (come oggetti installati di proprietà della società di autonoleggio, manuali del veicolo e accessori come kit di pronto soccorso e kit di attrezzi).
- l. L'utilizzo del veicolo a noleggio qualora non sia su autostrada pubblica o strada pubblica riconosciuta ufficialmente dall'Ente Stradale.
- m. L'utilizzo scorretto del veicolo a noleggio, come il riempimento del serbatoio con il carburante sbagliato.
- n. Qualsiasi altro veicolo che non sia il veicolo a noleggio.
- o. Perdita o danneggiamento del veicolo a noleggio scaturiti da usura e lacerazione, deperimento o deterioramento, processi di pulitura, riparazione o di ripristino, condizioni atmosferiche o climatiche, tarne o parassiti.
- p. Qualsiasi spesa incorsa che non sia l'addebito specifico della franchigia applicata dall'assicurazione della **Società di Autonoleggio**, riportata nelle condizioni di contratto di autonoleggio, dovuta a danneggiamento o perdita del veicolo a noleggio come descritto nel Paragrafo 1 – Oggetto dell'Assicurazione di questa specifica **Garanzia**.
- q. Qualsiasi contratto di autonoleggio iniziato anteriormente rispetto alla data di stipulazione della presente **Polizza**.
- r. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo che superi il massimale assicurativo riportato nel Modulo delle Coperture. Se l'importo della franchigia applicata dall'assicurazione della **Società di Autonoleggio** dovesse essere maggiore del massimale assicurativo, l'**Assicurato** sarà considerato come Proprio assicuratore per la differenza e, di conseguenza, si prenderà carico di una quota proporzionale della perdita.
- s. Per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni di Assicurazione, art. 5.

ERGO Reiseversicherung AG

Sede Legale
Thomas-Dehler-Str. 2
81737 München
Germania
www.reiseversicherung.de

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Pola, 9
20124 Milano
Tel. +39 02.76416652
Fax. +39 02.76416862
www.ergoassicurazioneviaggi.it

ERGO

Assicurazione Viaggi

Allegato 1 – Tabelle di Invalidità ANIA

DESCRIZIONE	PERCENTUALE	
	destro	sinistro
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- una falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%
Paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
- al di sopra della metà della coscia	70%	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
- un piede	40%	
- ambedue i piedi	100%	
- un alluce	5%	
- un altro dito del piede	1%	
- falange ungueale dell'alluce	2.5%	
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%	
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%	
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto	10%	
Anchilosi della tibio-tarsica con anchilosi della sotto-astragalica	15%	
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno	15%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di un orecchio	10%	
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:		
- una vertebra cervicale	12%	
- una vertebra dorsale	5%	
- 12° dorsale	10%	
- una vertebra lombare	10%	
Esiti di frattura di un metamero sacrale	3%	
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
Perdita anatomica di un rene	15%	
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1. Strumenti di pagamento elettronici nella forma on line.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n.209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Dati dell'intermediario iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) per il quale è svolta l'attività

Dati anagrafici dell'intermediario	Travelassist S.r.l.
Numero e data di iscrizione nel RUI	A000629668 il 07/11/2019
Sezione di appartenenza	Sezione A - Agenti
Autorità di vigilanza	IVASS
Indirizzo sede	Corso D'Augusto 118 int. 6 47921 Rimini
Recapito telefonico	0541 51171
Indirizzo internet	www.assivia.it
Indirizzo di posta elettronica	info@travelassist.it
Indirizzo PEC	travelassist@pec.it
Responsabile dell'attività di intermediazione:	Selena Cecchini n. iscrizione A000638114
Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta:	IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a) L'Intermediario Travelassist S.r.l. agisce per conto della Compagnia Ergo Reiseversicherung AG, di cui vengono distribuiti i prodotti.
- b) L'Intermediario non ha in corso rapporti di libera collaborazione con altri intermediari assicurativi ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221.

Con riferimento al pagamento dei premi:

L'Intermediario informa che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

- a) Natura del compenso percepito dall'intermediario: commissione inclusa nel premio assicurativo.
- b) Non viene effettuata intermediazione di polizze R.C. Auto sul portale www.viaggisicuri.com.

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'Intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- b) Un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società per la quale l'intermediario opera.
- c) L'Intermediario dichiara che propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente contratti di una o più imprese di assicurazione e di fornire attività di consulenza. L'intermediario ha rapporti di affari con le seguenti Compagnie: ERGO Reiseversicherung AG.

Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) L'impresa preponente gestisce i reclami che riguardano il comportamento dell'intermediario che entra in contatto con il cliente e dei dipendenti/collaboratori di quest'ultimo. L'impresa fornisce riscontro scritto al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di risposta da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n.21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente.

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario all'indirizzo di posta elettronica reclami@travelassist.it – PEC: travelassist@pec.it.

ERGO Reiseversicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Pola 9 – 20124 - Milano - Fax: +39 02 76 41 68 62 - ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it.

- c) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.